

La rivista di Arablit

semestrale di letteratura e cultura araba moderna e contemporanea

Anno XV, numero 29, giugno 2025



La rivista di Arablit

semestrale di letteratura e cultura araba moderna e contemporanea

Anno XV, numero 29, giugno 2025



LA RIVISTA DI ARABIT

Direttore Responsabile / Director

Isabella Camera d'Afflitto (Sapienza Università di Roma)

Vice Direttori / Deputy Directors

Monica Ruocco (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale")

Paola Viviani (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Comitato Scientifico / Scientific Committee

Haifa Saud Alfaisal (King Faisal Centre for Research and Islamic Studies)

Roger Allen (University of Pennsylvania)

Maria Avino (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale")

Ada Barbaro (Sapienza Università di Roma)

Laura Bottini (Università di Catania)

Sobhi Boustani (Inalco - Paris)

Luis Miguel Cañada (Universidad de Castilla-La Mancha)

Gonzalo Fernández Parrilla (Universidad Autónoma de Madrid)

Tarek El-Ariss (Dartmouth College)

Manuela Elisa Bibiana Giolfo (IULM - Milano)

Mousa Khoury (Birzeit University)

Sonja Mejcher-Atassi (American University of Beirut)

Responsabile della Redazione / Editor in Chief

Arturo Monaco (Sapienza Università di Roma)

Redazione / Editorial Board

Fernanda Fischione (Sapienza Università di Roma)

Caterina Pinto (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Lucia Sorbera (The University of Sydney)

ISSN 2239-4168

“La rivista di Arablit” è una rivista scientifica di Classe A (ANVUR) in *open access* fondata nel 2011 da Isabella Camera d’Afflitto (www.arablit.it/curvit.htm), professore onorario della Sapienza Università di Roma, (già) ordinario di Letteratura araba moderna e contemporanea. La rivista è edita dall’Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino” di Roma, con il patrocinio del Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO” della Sapienza Università di Roma.

“La rivista di Arablit” è specializzata nello studio della letteratura araba moderna e contemporanea prevalentemente dal periodo della *nahḍah* ad oggi; accoglie saggi relativi ad altri campi della cultura araba da quello storico-politico all’analisi critica e politica del discorso, ad ambiti interdisciplinari degli studi linguistico-letterari, comparatistici o sulle arti visive e musicali del mondo arabo.

Nata come rivista digitale, dal numero 11 del giugno 2016 è pubblicata anche in formato cartaceo. La rivista ha una periodicità semestrale e pubblica articoli in italiano, francese, inglese e spagnolo.

Il comitato scientifico è composto da studiosi dalla consolidata esperienza accademica internazionale. Fanno parte del comitato di redazione docenti di università italiane e straniere. Nel corso degli anni il comitato scientifico e il comitato di redazione hanno subito delle variazioni segnalate nei numeri della rivista, oltre che nel sito web della rivista.

Tutti gli articoli sono sottoposti al sistema di valutazione *double blind peer review*. La rivista pubblica anche recensioni, *conference report* e *article reviews*.

Gli autori e i recensori si devono attenere alle norme del codice etico elaborato dal Committee on Publication Ethics (COPE) pubblicato nel sito della rivista.

“La rivista di Arablit” is an open access scientific journal (ANVUR Class A) founded in 2011 by Isabella Camera d’Afflitto (www.arablit.it/ENlanguage/cv_english.htm), honorary professor at Sapienza University of Rome and former full professor of Modern and Contemporary Arabic Literature. The journal is published by the Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino” of Rome. Since its foundation, “La rivista di Arablit” is under the patronage of the Department “Italian Institute of Oriental Studies – ISO” of Sapienza University of Rome.

“La rivista di Arablit” is specialized in the study of modern Arabic literature, covering mainly the period from the *nahḍah* to the present. It accepts papers dealing with other domains of Arabic culture, ranging from historical and political fields to critical discourse analysis and political discourse analysis. Moreover, it also accepts papers of interdisciplinary nature related to linguistic and literary research, comparative studies, music, and visual arts in the Arab world.

Founded as an online journal, it has been published also in paper format since the issue n. 11 of June 2016. The journal has a six-monthly periodicity and publishes articles in Italian, French, English and Spanish.

The Scientific Committee of “La rivista di Arablit” is composed of scholars with renowned academic, international experience. The Editorial Committee comprises academic personnel from Italian and foreign universities. The Scientific and Editorial Committees changed over the years. These variations are reported on the journal website.

The articles are submitted to double-blind peer review process. “La rivista di Arablit” publishes also book reviews, conference reports, and article reviews.

Authors and reviewers should comply with the journal publication ethics, on the basis of the principles established by the Committee on Publication Ethics (COPE), available on the journal website.

Progetto MUR “Storia, lingue e culture dei paesi asiatici e africani: ricerca scientifica, promozione e divulgazione”

Con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma

Dal 2017 rivista scientifica di Classe A per i settori concorsuali 10/C1, 10/F4, 10/N1, 10/N3, ai sensi della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 96 del 28 aprile 2023

Iscrizione n. 245/2016 del Registro della Stampa del Tribunale di Roma (versione cartacea)
Iscrizione n. 246/2016 del Registro della Stampa del Tribunale di Roma (versione telematica)

Contatti:

www.larivistadiarablit.it
larivistadiarablit@ipocan.it

© Istituto per l’Oriente C. A. Nallino
19 Via A. Caroncini, I-00197 Roma.
e-mail: ipocan@ipocan.it
<http://www.ipocan.it>

Distribuzione: Libreria ASEQ
10 Via dei Sediari, I-00186 Roma
e-mail: info@aseq.it
<http://www.aseq.it>

INDICE / CONTENTS

La rivista di Arablit, anno XV, numero 29, giugno 2025

SEZIONE TEMATICA / CURATED SECTION

Il corpo nell'islam e nelle società islamiche tra passato e presente
A cura di Maria Avino and Carlo De Angelo

PREFAZIONE di Maria Avino e Carlo De Angelo	7
Maria Avino, <i>Una mente debole in un corpo fragile: La donna vittima della biologia. Quale posto spetta alla donna nella società degli uomini?</i>	11
Roberta Denaro, <i>Le avventure del corpo in guerra: la dimensione della corporeità nelle narrazioni di battaglia</i>	43
Martina Censi, <i>Corpo, danza-resistenza e "traumativismo" in Libano: lo spettacolo Tajwal (2011) di Alexandre Paulikevitch</i>	67
Valentina Fedele, <i>Corpi e modelli di maschilità nell'islam contemporaneo: gli atleti musulmani</i>	83
Carlo De Angelo, <i>Volto barbuto sempre dovuto. La barba nella letteratura giuridica salafita</i>	105

MISCELLANEA

ARTICOLI / ARTICLES

Marcella Rubino, <i>Dealing with Race in Post-2000s Novels in the Arabian Peninsula: a Reading of Novels by Gulf and Sudanese Authors</i>	143
Angelika Palmegiani, <i>Translating Moroccan Cinema: Challenges and Constraints in Azraq al-Qaftān and l-Maḥgūr ma-ka-yībkī-š</i>	190

RECENSIONI / REVIEWS

Rīmā Bālī, <i>Ḥātim Sulaymā</i> – Alma Salem	191
Sonja Mejcher-Atassi, <i>An Impossible Friendship. Group Portrait. Jerusalem Before and After 1948</i> – Jacob Blakesley	195

IL CORPO NELL'ISLAM E NELLE SOCIETÀ ISLAMICHE TRA PASSATO E PRESENTE

PREFAZIONE

I contributi che compongono questo numero monografico de “La rivista di Arablīt” sono alcuni di quelli presentati al Convegno intitolato *Il corpo nell’islam e nelle società islamiche*, svoltosi a Napoli presso il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo (DAAM) dell’Università degli Studi “L’Orientale” (11-12 gennaio 2024, organizzato da Carlo De Angelo e Deborah Scollart), che lo ha anche finanziato, e al quale quindi vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. La scelta del corpo come tema del Convegno è legata alla volontà di uno dei suoi organizzatori di proseguirne lo studio, ampliandone però la prospettiva. Nel 2022, infatti, la rivista “Studi Magrebini/North African Studies”, afferente al DAAM e pubblicata da Brill, ha accolto fra le sue pagine uno *special issue* intitolato *The Human Body in Islamic Law. Essays in Memory of Agostino Cilardo*, curato da Carlo De Angelo e Serena Tolino¹. Come risulta chiaramente dal titolo, gli scritti che compongono questo volume hanno analizzato il tema del corpo esclusivamente dal punto di vista del diritto islamico, e non avrebbe potuto essere altrimenti, considerate le competenze dello Studioso di cui esso ha inteso omaggiare la memoria. Quello giuridico, tuttavia, non è l’unico approccio dal quale possono essere analizzate le questioni connesse al corpo; a esso possono aggiungersi, per esempio, quello letterario, religioso, sociologico, solo per citarne alcuni. E all’analisi di queste diverse angolazioni, oltre a quella giuridica, che è stato dedicato il Convegno.

La ricchezza e la varietà della percezione del corpo nella cultura araba si riflettono nella molteplicità linguistico-terminologica: i principali vocaboli per indicare il corpo in arabo sono *ġism*, *ġasad*, *badan* (ma anche *haykal*, fisico o scheletro, *lahm*, carne umana, termine usato sia in senso letterale sia metaforico, etc.), ciascuno con peculiarità e connotazioni specifiche. *Ġism* si riferisce alla nozione di volume o di massa di un corpo, e si applica sia all’umano sia al non umano. Può avere un tono più intimo e può evocare l’aspetto sensuale e corporeo in modo più immediato e talvolta più passionale rispetto agli altri due termini *ġasad* e *badan*. *Ġasad* mette l’accento sul corpo fisico in quanto entità materiale, e può indicare sia il corpo umano, sia un corpo senza vita o anche parti del corpo. *Ġasad* è il termine più formale ed è spesso usato in contesti letterari, filosofici e religiosi. *Ġism* e *ġasad* sono quasi sinonimi e designano ciò che è *katīf* (*denso, spesso*), in opposizione a ciò che è *latīf* (*sottile, fine*), come l’aria, l’acqua, il vapore e il fumo. Con

¹ C. De Angelo; S. Tolino (eds.), *The Human Body in Islamic Law. Essays in Memory of Agostino Cilardo*, in “Studi Magrebini/North African Studies”, 20 (2022), pp. 111-246.

badan si mette in evidenza il volume del corpo; questo termine può riferirsi alla forma, all'apparenza o all'insieme del corpo umano.

Il corpo costituisce innanzitutto la manifestazione più concreta della nostra presenza nel mondo, e della nostra relazione con gli altri e con noi stessi. Esso è molto più di una semplice macchina biologica: è un simbolo, un portatore di diritti, un soggetto di riflessione morale, un elemento fondamentale della nostra identità. Non è un caso, quindi, che il corpo abbia, da sempre, ispirato e sfidato la letteratura, e sia stato e sia argomento di dibattito filosofico, etico, medico e giuridico.

Mentre in filosofia il concetto di corpo si intreccia spesso con questioni di anima, mente, identità e rapporto con il mondo, e nelle concezioni e dottrine religiose, il corpo è l'elemento corruttibile contrapposto all'anima e allo spirito, in letteratura il corpo è centrale per esprimere emozioni, sensazioni e mondi interiori, come pure nella costruzione dell'identità dei personaggi.

Nella letteratura araba il corpo umano è stato spesso un tema centrale, riflettendo le diverse prospettive culturali, filosofiche e spirituali della società araba. Nel passato, la letteratura considerava il corpo come un elemento di bellezza, desiderio e anche di virtù morale. Per poeti e scrittori mistici il corpo non è soltanto una forma materiale, ma un mezzo per raggiungere la trascendenza attraverso il respiro, la danza e altre pratiche. Nel contesto contemporaneo, la riflessione sul corpo può assumere sfumature più varie, includendo temi come l'identità, la sessualità, la malattia e la resistenza. La letteratura araba moderna e contemporanea spesso descrive il corpo come uno "spazio" di lotta e di sfida alle norme sociali o culturali. Esso viene quindi esplorato come spazio di oppressione o di emancipazione, diventando un mezzo di denuncia e di espressione politica.

Il corpo è anche ricerca estetica e come tale è stato ed è un soggetto centrale nell'arte di tutte le epoche, in particolar modo nella performance e nella danza. La danza è un modo potente per esprimere emozioni e comunicare storie attraverso il movimento del corpo, valorizzando la disciplina, la tecnica, nonché la capacità di superare i limiti, esattamente come accade anche nello sport.

Nel mondo arabo-islamico il corpo umano rappresenta un crocevia di significati profondi, che si riflettono nella ricca tradizione letteraria e in quella artistica, nonché nelle regole che ne disciplinano il rispetto. Nell'islam il corpo è concepito come un bene che appartiene a Dio, che lo concede in deposito al suo servitore. L'essere umano, quindi, non avendo la proprietà del corpo che abita non può disporne a suo piacimento, dovendosi piuttosto limitare a gestirlo ovvero a non fare nulla che possa minarne l'integrità; al momento della morte, infatti, l'uomo dovrà restituirlo così come lo ha ricevuto, al netto dei segni del naturale invecchiamento e degli effetti delle eventuali patologie di cui è stato affetto e il cui verificarsi non sia dipeso dal suo stile di vita. Questo principio costituisce il punto di partenza per lo sviluppo della ri-

flessione giuridica in merito alla portata delle azioni che l'uomo può compiere rispetto al corpo che gli è stato affidato, incluse quelle connesse allo svolgimento di determinate attività sportive e ai danni fisici che da esse possono derivare.

Gli articoli che compongono questo numero monografico intendono fornire un contributo alla mappatura delle modalità con cui il corpo è stato rappresentato, regolamentato e interpretato nel corso di diverse epoche storiche e secondo molteplici prospettive.

Nel contributo di Maria Avino si esamina la diffusione nel mondo arabo, ad opera dell'intellettuale libanese Šibli Šumayyil, di teorie pseudo scientifiche che, basandosi sulle differenze tra il corpo femminile e quello maschile, consolidavano *definitivamente* la concezione della “gerarchia dei sessi”, ovvero l'ineguaglianza naturale tra donna e uomo.

Nel suo saggio Martina Censi riflette sull'attivismo (fenomeno che combina l'arte e l'attivismo, usando le pratiche artistiche come strumento di protesta, sensibilizzazione e cambiamento sociale) e il “traumattivismo”, un'arte che in molti Paesi arabi trasforma le esperienze traumatiche della guerra in linguaggio creativo, agendo attivamente sul contesto sociale, come fa il ballerino libanese Alexandre Paulikevitch che, con la sua danza, nella performance *Tajwal* del 2011, denuncia discriminazioni di genere.

Carlo De Angelo si è concentrato su una specifica parte del corpo maschile ovvero la barba. Nello specifico, ha analizzato la letteratura giuridica salafita che – contrariamente a quella prodotta dai giuristi appartenenti altri orientamenti dottrinali – impone ai maschi musulmani l'obbligo di lasciarsi crescere la barba, senza modificarne né la lunghezza né la larghezza, lasciando così inalterata la creazione divina.

Roberta Denaro propone un'analisi del corpo in guerra nel mondo islamico, specialmente nelle società premoderne. La guerra utilizza i corpi sia come strumenti che come obiettivi. Il corpo è ciò che viene mobilitato e sacrificato in guerra, sia attraverso la violenza diretta che attraverso la perdita di diritti e dignità. Spesso è il corpo delle donne ad essere preso di mira in guerra, ed è questa dimensione corporea che viene esplorata dalla studiosa.

Infine, nel suo contributo, Valentina Fedele propone alcune riflessioni sulla definizione di mascolinità religiosa islamica nelle competizioni sportive, nell'ambito delle quali la performatività del corpo è centrale. L'analisi è stata condotta a partire soprattutto dalle biografie di alcuni pugili musulmani.

Questa presentazione non può concludersi senza ringraziare la Prof.ssa Isabella Camera d'Afflito – per aver creduto in questo progetto e per lo spazio accordatoci – e i colleghi Arturo Monaco e Paola Viviani, per tutti i suggerimenti e per il loro preciso e puntale lavoro redazionale.

Maria Avino, Carlo De Angelo

VOLTO BARBUTO SEMPRE DOVUTO. LA BARBA NELLA LETTERATURA GIURIDICA SALAFITA

CARLO DE ANGELO*

The aim of this article is to analyse the Islamic juridical literature on a specific part of the male body, the beard, which has been the subject of growing interest between the end of the last century and the first decades of the current one, essentially linked to the obligation imposed on it by some Islamic states (or those that have declared themselves to be such). Specifically, the article will examine and present the rules developed by Saudi Salafī jurists regarding beards, i.e. the reasons why it is obligatory to grow a beard, the sources from which this obligation derives, the reasons behind it and, finally, the consequences that follow from its violation. The reconstruction is based on the responses issued by the Permanent Committee of Scientific Research and the Fatāwā, whose members are all Salafīs.

Introduzione

L'obiettivo di questo articolo è quello di analizzare la letteratura giuridica islamica relativa a una specifica parte del corpo maschile, la barba. Nell'ambito della giurisprudenza islamica concernente la rasatura di quest'ultima si possono distinguere tre diversi orientamenti: quello che la considera permessa (*mubāh*), quello che la ritiene riprovevole (*makrūh*), e infine quello che la reputa proibita (*ḥarām*)¹. Quest'ultimo orientamento è stato, tra la fine del secolo scorso e i primi anni di quello in corso, oggetto di un crescente interesse, legato essenzialmente alla sua adozione da parte di alcuni Stati islamici (o che si sono dichiarati tali)². A tal fine, rileva, per esem-

* Università di Napoli "L'Orientale".

¹ Yūsuf al-Qaraḏāwī, *al-Ḥalāl wa 'l-ḥarām fī 'l-islām*, Maktabat Wabbah, al-Qāhirah 2004, p. 86. Abū 'Umar Diyān b. Muḥammad al-Diyān, *Mawsū'at aḥkām al-tahārah*, vol. 3, Maktabat al-ruṣd, al-Riyād 2005, p. 354. 'Umar Sulaymān al-Aṣqar, et al., *Dirāsāt fiqhīyah fī qaḏāyā tibbiyyah mu'āṣirah*, vol. 1, Dār al-nafā'is, 'Ammān 2001, pp. 358-360. Muḥammad Sa'id Ḥalaf Allāh al-Ṣāḥīmī, *Sunan al-ḥaḍrah. Aḥkām wa ādāb*, Dā'irat al-Šu'ūn al-Islāmiyyah, Dubay 2010, pp. 134-137.

² Negli anni del Covid, poi, l'obbligo di portare la barba ha assunto anche importanti risvolti bioetici, potendo essa costituire un ostacolo all'aderenza della mascherina al viso e dunque alla sua efficacia quale strumento per evitare il contagio. Si veda, per tutti, Amer Hamad et al., *The impact of keeping a religious beard in the COVID-19 pandemic: an online cross-sectional survey study exploring experiences of male medical healthcare professionals*, in "International Journal of Human and Health Sciences", 6, 1 (2022), pp. 113-122.

pio, che il secondo Emirato islamico afgano – instauratosi rapidamente dopo la ritirata americana dal Paese nel 2021³ – il 31 luglio del 2024 abbia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la “Legge sulla diffusione della virtù e la prevenzione del vizio”⁴ che, all’art. 22, prevede, tra le altre cose, che il *muhtasib* – il soggetto cioè che, in base all’art. 3 della stessa legge, è chiamato a impedire e scongiurare le violazioni del diritto islamico – debba prevenire l’illecito costituito dalla rasatura della barba e dall’accorciamento della stessa a una lunghezza inferiore a un pugno. La positivizzazione di tale divieto, che di fatto reintroduce una regola che era già in vigore durante il primo Emirato⁵, è stata preceduta da una serie di dichiarazioni rilasciate da alcuni funzionari dell’Emirato con l’intento di ricordare ai maschi che per loro un aspetto fisico e un abbigliamento che siano accettabili richiedono una barba lunga almeno un pugno ed è per questo che i barbieri non devono raderla e/o accorciarla oltre quella lunghezza. Malgrado la natura non vincolante di queste indicazioni, «incidents of forceful enforcement have been recorded including arrests, detentions and ill-treatment of barbers who shaved their clients’ beards, as well as of men who have allegedly failed to comply with instructions on appearance»⁶. Qualche anno prima, precisamente nel 2015, Maktabat al-Himmah, la casa editrice dello Stato Islamico (al-Dawlah al-Islāmiyyah), che, fra il 2014 e il 2019 ha governato alcuni territori dell’Iraq e della Siria, aveva pubblicato un opuscolo di sei pagine intitolato *Wuğūb itlāq al-lihyah wa ḥurmat ḥalqihā* (L’obbligo di lasciare [che] la barba [cresca] e il divieto di raderla), con il quale sanciva l’imposizione per i musulmani sottoposti al suo governo di lasciarsi crescere la barba senza tagliarne alcunché. Questo pamphlet rientra in quella serie di documenti che lo Stato Islamico produsse in quello stesso anno «on personal

³ Il primo è stato quello che ha governato l’Afghanistan fra il 1996 e il 2001. E. Giunchi, *Afghanistan. Da una confederazione tribale alle crisi contemporanee*, Carocci, Roma 2021.

⁴ Il testo della legge è disponibile al link: <https://www.afghanistan-analysts.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/08/Law-on-Virtue-and-Vice-Basic.pdf> (ultimo accesso 30 giugno 2025).

⁵ «When the Taliban came to power in Kabul in 1996, one the first measures they took was to impose strict hairstyle standards by force. Beards were to be large enough to be held by all five fingers, hair on the head could not be too long, and armpits and pubis were to be hairless. Radio Shariah (Islamic Law Radio) occasionally reported that individuals had been whipped, even imprisoned, for failing to respect such principles. One had to comply with beard and hair rules to reach a position of responsibility». C. Bromberger, *Hair: From the West to the Middle East through the Mediterranean*, in “Journal of American Folklore”, 121, 482 (2008), p. 381. Si vedano anche: N. Nojumi, *The Rise of the Taliban in Afghanistan. Mass Mobilization, Civil War and the Future of the Region*, Palgrave, New York 2002, pp. 154, 180-181; M. Bashir Mobasher; M. Qadam Shah; S. Pasarlay, *The Constitution and Laws of the Taliban 1994-2001. Hint from the Past and Options for the Future*, International IDEA, Strömsborg 2022, p. 24.

religious guidance (prayer, ablutions, women's covering ...), generally reflecting the Salafi approach of deriving these directly from the hadith reports rather than the literature of traditional Islamic law»⁷.

I due casi appena citati sono stati oggetto di un qualche interesse da parte di alcuni degli studiosi che si sono occupati di barba e mondo islamico contemporaneo.

Faegher Shirazi, professoressa emerita di *Middle Eastern Studies* presso l'Università del Texas di Austin, ha dedicato alcune riflessioni alle diverse interpretazioni islamiche in materia di barba, soffermandosi soprattutto su quelle che lei ha definito interpretazioni fondamentaliste, ultra-ortodosse e conservatrici⁸, quelle cioè che decretano l'obbligatorietà della barba, alle quali si sono richiamati i Talibani e lo Stato Islamico. Correttamente, ella sottolinea che i musulmani secondo i quali il diritto islamico prevede la necessità per il maschio di portare la barba si basano su alcune tradizioni del Profeta, delle quali fornisce un elenco, soffermandosi in particolare su quella secondo cui Ibn 'Umar⁹ fosse solito afferrarsi la barba con la mano e tagliarne la parte che ne oltrepassava la presa, interpretandola come una «clear indication of what was religiously allowed in terms of the length of a man's beard [...]: no longer than the width of a man's fist (holding the beard)», per poi chiedersi: «if so, then one question how extremist Muslim groups like Taliban can justify ignoring this recommendation? How do Taliban members conclude [...] that men's moustaches and beards should remain intact [sic!]¹⁰ and that grooming facial hair is an irreligious act?»; la conclusione a cui arriva è che «it is possible that the radical Islamists who insist that no man should trim his beard are confused between Islam as religion and Islam as culture, insisting on what is cultural as a religious requirement»¹¹. Inoltre, secondo Shirazi, l'interpretazione «fondamentalista» manca di cogliere l'intento originale degli *ahādīṭ* relativi alla barba; a suo avviso, infatti, la let-

⁶ De Facto *Authorities' Moral Oversight in Afghanistan: Impacts on Human Rights*, United Nations Assistance Mission in Afghanistan's (UNAMA), July 2024, p. 11, disponibile al link: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/moral_oversight_report_english_final.pdf (ultimo accesso 30 giugno 2025).

⁷ J. Olidort, *Inside the Caliphate's Classroom. Textbooks, Guidance Literature and Indoctrination Methods of the Islamic State*, The Washington Institute for Near East Policy, Washington 2016, p. 5.

⁸ F. Shirazi, *Men's Facial Hair in Islam. A Matter of Interpretation*, in G. Bible-Perry; S. Cheang (eds.), *Hair: Styling, Culture and Fashion*, Bloomsbury Publishing, Oxford 2008, p. 114.

⁹ Figlio del secondo califfo 'Umar b. al-Ḥaṭṭāb. L. Vecchia Vaglieri, 'Abd Allāh ibn 'Umar, in *EI*.

¹⁰ Come si è visto precedentemente, l'Emirato islamico afgano, il primo come il secondo, ha statuito l'obbligo della barba fino alla lunghezza di un pugno, senza prevedere nulla in tema di baffi.

¹¹ F. Shirazi, *Men's Facial Hair in Islam. A Matter of Interpretation*, cit., p. 117.

tura storicamente contestualizzata di questi ultimi rivela come essi avessero il chiaro e unico obiettivo di distinguere i musulmani da quelli che non lo erano: nel corso dei primi anni dell'islam, quando Muḥammad si trovò a far fronte alla significativa opposizione di alcune tribù arabe, da cui derivarono diverse battaglie, si rivelò particolarmente utile avere un elemento che consentisse di distinguere facilmente gli amici dai nemici e quell'elemento fu individuato nella barba, la richiesta di far crescere la quale dipese quindi più da questioni connesse alla sicurezza che a una specificità religiosa¹²: «when taken out of historical context, the Prophet's teachings and traditions on male facial hair practices lose their socio-cultural meanings»¹³.

Recentemente, poi, Bruce Fudge, professore di arabo presso l'Università di Ginevra, ha dedicato alla barba un ottimo articolo, basato prevalentemente su fonti arabe, a conclusione del quale ha riportato la traduzione in inglese del testo emanato dallo Stato Islamico nel 2015, cui si è fatto prima riferimento¹⁴. Fudge propone una sintetica ma efficace analisi delle principali tradizioni in materia di barba e dell'importanza che esse rivestono nella narrazione dei salafiti, convinti sostenitori della necessità di una «rigid adherence to a literal interpretation of textual sources»¹⁵ – da cui prendono le mosse anche i Talibani – e considerati fra i musulmani quelli che sono «most closely associated with beards»¹⁶. A differenza di Shirazi, Fudge mette in evidenza come siano diverse le motivazioni che emergono dalla *Sunnah* a fondamento dell'obbligo della barba, che non si riducono quindi alla sola necessità di distinguere i musulmani da quelli che non lo sono. Inoltre, come Shirazi, sottolinea la problematicità della tradizione autentica di Ibn 'Umar, ma, a differenza della sua collega, propone un elenco, sia pur molto sommario, delle possibili spiegazioni ricorrendo alle quali si potrebbe sanare la contraddizione di quel *ḥadīṭ* con quelli dai quali discende l'obbligo imposto dal Profeta di non tagliare la barba. Lo spunto più interessante, forse, deriva da un paio di considerazioni che Fudge opera con riferimento all'opuscolo dello Stato Islamico, di cui offre una lodevole traduzione: «This short treatise [...] contains much of the same information and argumentation found in other treaties on subject. [...] What is perhaps most distinctive is [...] that not wearing a beard encourages deviant behavior, [...], and most importantly, that will be punished in this world by those who hold authority»¹⁷; egli aggiunge, poi, che: «There is one feature of this brief treatise

¹² Ivi, p. 119.

¹³ Ivi, p. 121.

¹⁴ B. Fudge, *The Beard of the Ancestors: From the Prophet's Companion to the "Islamic State"*, in Y. Volokhine; B. Fudge; T. Herzog (éds.), *Barbe et Barbis. Symbolique, rites et pratiques du port de la barbe dans le Proche-Orient ancien et moderne*, Peter Lang, Berlin 2019, pp. 107-117; la traduzione si trova a pp. 111-116.

¹⁵ Ivi, p. 109.

¹⁶ Ivi, p. 104.

¹⁷ Ivi, p. 111.

for which seems to be little or no precedent in previous writings. This is their prohibition on mocking the beard»¹⁸.

Le pagine che seguono si inseriscono nel solco tracciato da Shirazi e Fudge ovvero si propongono di analizzare la dottrina islamica relativa all'obbligo della barba e al conseguente divieto di raderla e/o accorciarla. Il fine non è quello di comparare questa dottrina con le altre due esistenti e di stabilire quali delle tre sia da preferire, come ha fatto Shirazi; e non è nemmeno quello di offrire una panoramica sulla barba dall'epoca del Profeta fino all'età contemporanea, come in parte ha fatto Fudge. Il proposito piuttosto è quello di ricostruire e sistematizzare quella dottrina, mettendo in evidenza le ragioni per le quali essa ritiene che i musulmani debbano farsi crescere la barba senza tagliarne nulla, le fonti che costituiscono il fondamento di tale dovere e, infine, le conseguenze che ne derivano dalla violazione.

Per quanto riguarda la metodologia e le fonti adoperate, la ricostruzione e la sistematizzazione della dottrina islamica relativa all'obbligo di farsi crescere la barba e il conseguente divieto di tagliarla verrà condotta attraverso l'esame della giurisprudenza prodotta da uno dei soggetti che ha maggiormente contribuito alla sua elaborazione e diffusione, vale a dire la Commissione permanente per le ricerche scientifiche e l'emanazione delle *fatāwā* (*al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā'*)¹⁹, operativa in Arabia Saudita²⁰. Nello specifico si provvederà all'analisi testuale dei responsi (*fatwā*, pl. *fatāwā*)²¹ che essa ha emesso in materia di barba dall'anno della sua costituzione formale (1971) fino a oggi²². Oltre alla giurisprudenza

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Da ora in poi alternativamente Commissione o *Lağnah*.

²⁰ L'unico studio esaustivo sull'operato di questa Commissione è: M. Al-Atawneh, *Wahhābī Islam Facing the Challenge of Modernity. Dār al-Iftā' in the Modern Saudi State*, Brill, Leiden 2010.

²¹ Per *fatwā* si intende il parere (non vincolante sul piano giuridico, ma solo su quello religioso), singolo o collettivo, rivolto al soggetto che lo ha sollecitato su uno specifico tema oppure il parere emesso con l'intento di chiarire le regole del diritto islamico relative a questioni di recente formazione, senza previa sollecitazione e rivolto a tutti i credenti. A emettere tale parere è il *muftī*, cioè quel soggetto che, oltre a conoscere il diritto islamico, deve essere uno specialista della fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi e conoscere le modalità con le quali ricavare dalle fonti del diritto le regole della *šarī'ah* da applicare al caso concreto che gli è stato sottoposto. L'emissione di una *fatwā* è un atto di grande responsabilità perché implica l'interpretazione delle indicazioni divine. In questi termini si è espressa l'Accademia Internazionale della Giurisprudenza Islamica – organo dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica – nella decisione n. 153 che ha emesso nella diciassettesima sessione dei suoi lavori, che si sono svolti ad Amman il 24-28 giugno del 2006. Mağma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī, *Qarārāt wa tawṣiyāt*, s.n., s.l. 2020, pp. 510-513.

²² I responsi emessi dalla Commissione sono stati raccolti in opere composte da diversi volumi, di cui esistono varie edizioni. Quelle a cui si è fatto riferimento ai fini

prodotta dalla Commissione, verrà presa in considerazione anche quella elaborata, singolarmente, da ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abd Allāh b. Bāz (1910-1999) – che è stato a capo della *Lağnah* e gran *muftī* dell’Arabia Saudita – e da Muḥammad b. Šāliḥ b. al-‘Uṭaymīn (1929-2001), che è stato membro del *Mağlis Hay’at Kibār ‘Ulamā*’, cioè il Consiglio degli Eminentissimi Saggi, che, insieme alla Commissione, costituisce l’organo preposto al processo di emanazione delle *fatāwā* in Arabia Saudita. La scelta di analizzare le *fatāwā* è legata anche alla volontà di usare una fonte diversa da quella adoperata da Aaron Rock-Singer che, analizzando il dibattito salafita relativo alla lunghezza della barba e i fattori storico-sociali che lo hanno determinato (differenziarsi dai nazionalisti secolarizzati, ma anche dai salafiti jihadisti), ha fatto principalmente riferimento a «media sources [...], periodicals and pamphlets, and to lesser extent lessons and lectures recorded by asudiocassette»²³.

L’orientamento salafita della *Lağnah*, ma anche di Ibn Bāz e di al-‘Uṭaymīn²⁴, rende indispensabile un brevissimo riferimento al salafismo²⁵.

La Commissione ha chiarito che il termine *salafīyyah* (salafismo) deriva da *salaf*, che a sua volta indica i pii predecessori, cioè coloro che hanno costituito le prime tre generazioni di musulmani, che Muḥammad ha ritenuto essere le migliori possibili: «ḥayrukum qarnī tumma allaḍīna yalūnahum, tumma allaḍīna yalūnahum»²⁶ (i migliori tra voi sono quelli della mia generazione [i Compagni / *al-Šaḥābah*], poi quelli che vengono dopo di loro [i Seguenti / *al-Tābi ‘ūn*], poi quelli che vengono dopo di loro [i Seguenti dei Seguenti / *Tābi ‘ū al-Tābi ‘īn*]). *Salafīyyūn* (salafiti) è il plurale di *salafī* e sta

di questo lavoro sono: al-*Lağnah al-Dā’imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’*, *Fatāwā al-Lağnah al-Dā’imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Mağmū‘ah al-ūlā*, ḡam‘ wa tartīb Aḥmad b. ‘Abd al-Razzāq al-Duwayš, 23 voll., Dār al-Mu‘ayyid, al-Riyāḍ 1988-2003; Id., *Fatāwā al-Lağnah al-Dā’imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Mağmū‘ah al-tāniyah*, ḡam‘ wa tartīb Aḥmad b. ‘Abd al-Razzāq al-Duwayš, 11 voll., s.e., al-Riyāḍ 2005-2007. Salvo diversamente indicato, tutte le traduzioni dall’arabo sono di chi scrive.

²³ A. Rock-Singer, *In the Shade of the Sunna. Salafī Piety in the Twentieth-Century Middle East*, University of California Press, Oakland 2022, capitolo 5 (*Leading with a Fist*), pp. 170-195.

²⁴ U. Shavit, *Embattled Minority In-Between Minorities: An Analysis of British and German Salafī Anti-Jihādī Campaigns*, in “Journal of Arabic and Islamic Studies”, 17 (2017), p. 189.

²⁵ La letteratura sul salafismo è oramai corposa. Per una sintesi introduttiva si veda M.A. Adraoui, *Understanding Salafism*, Palgrave Macmillan, Cham 2022; J. Wagemakers, *The Citadel of Salafism*, in M. Azfal Upal; C.M. Cusack (eds.), *Handbook of Islamic Sect and Movements*, Brill, Leiden 2021, pp. 333-347. L’unico testo disponibile in italiano è: M. Di Donato, *Salafiti e salafismo*, La Scuola, Brescia 2018.

²⁶ ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl b. Ibrāhīm b. al-Muğīrah al-Ġu‘fī al-Buḥārī, *Šaḥīḥ al-Buḥārī*, vol. 1, Maktabat al-ṣafā’, al-Qāhirah 2004, p. 584 (*Kitāb al-šahādāt / Il libro delle testimonianze, ḥadīḥ* n. 6501).

a indicare coloro che seguono le modalità (*manhāğ*) con le quali i pii predecessori aderivano (*ittibā*) al Corano e alla *Sunnah* e invitavano gli altri a credere e ad agire in accordo con questi ultimi; per questo motivo essi sono stati chiamati *Ahl al-Sunnah wa 'l-Ġamā'ah*, ossia la Gente unita nel seguire la *Sunnah*²⁷, denominazione che viene utilizzata ancora oggi per indicare tutti quei musulmani che, a prescindere dal luogo di residenza, agiscono, e agiranno fino al giorno del giudizio, emulando l'operato del Profeta e dei *salaf*²⁸, oltre che sulla base del Corano, rispettando in tal modo l'obbligo che in tal senso è stato imposto loro²⁹. Le caratteristiche della *Ahl al-Sunnah wa 'l-Ġamā'ah* la fanno coincidere con la *al-firqah al-nāğiyah* (la setta salvata)³⁰, quella cioè che, secondo il Profeta, delle settantatré sette in cui si dividerà la *ummah* non è destinata all'inferno³¹. Sul piano giuridico, la metodologia salafita si sostanzia nel disciplinare le fattispecie che quotidianamente sorgono nella vita del credente attraverso un processo di interpretazione (*iğtihād*) che prende le mosse direttamente dal Corano e dalla *Sunnah* così come è stata compresa dai *salaf*, senza nessun'altra intermediazione, riducendo così drasticamente il peso del contributo che le scuole giuridiche hanno dato (e danno) alla comprensione dei Testi sacri, fare riferimento al quale equivarrebbe a una mera imitazione (*taqlid*)³².

Il testo che segue è diviso in quattro parti. Nella prima è stata operata una classificazione dei peli del corpo maschile in base alla loro rilevanza sul piano giuridico. La seconda parte, invece, tratta del divieto di radere e accorciare la barba, con particolare riferimento alle fonti dalle quali esso si ricava e le ragioni della sua previsione. L'inderogabilità di tale divieto ha costituito, poi, l'oggetto del terzo paragrafo. Infine, nell'ultima sezione, è stato trattato lo statuto del musulmano che si taglia la barba o che se l'accorcia.

²⁷ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, p. 164 (*fatwā* n. 6149), pp. 165-166 (*fatwā* n. 1361).

²⁸ Ivi, p. 156 (*fatwā* n. 4143).

²⁹ Ivi, pp. 160-161 (*fatwā* n. 4161).

³⁰ *Firqah* in realtà significa "gruppo". La scelta di tradurlo come "setta" si fonda sul ragionamento di Khouri secondo cui *firqah*, tra le altre cose, viene utilizzato per fare riferimento a uno specifico gruppo che presenta le caratteristiche della setta (*tā'ifah*), cioè un «split-off group possessing a religiously autonomous character». R. Geaves, *Sectarianism in Sunnī Islam*, in M. Azfal Upal; C.M. Cusack (eds.), *Handbook of Islamic Sect and Movements*, cit., p. 27.

³¹ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, pp. 151-152 (*fatwā* n. 830).

³² J. Wagemakers, *The Citadel of Salafism*, cit., p. 336.

I peli del corpo maschile: quali rimuovere e quali no

al-‘Uṭaymīn divide i peli che crescono sulla cute del corpo (*badan*) maschile in tre categorie³³. La prima comprende quelli per i quali il Legislatore (*al-šāri‘*) ne ha ingiunto (*amr*) la rimozione (*izālah*), è il caso del pelo pubico (*ša‘r al-‘ānah*)³⁴, dei peli delle ascelle (*ibtān*), dei baffi (*šawārib*, sing. *šārib*) e dei capelli³⁵. L'imposizione di rimuovere queste categorie di peli rientra nella *sunan al-fiṭrah*, cioè in «the set of practices observed by the earlier prophets and their people, which the Prophet Muḥammad followed and prescribed for his community as well. [...]. All these practices [...] ('practices of the natural state of man') should be observed because the Devil is believed to take up his abode in the dirty areas of human body»³⁶. Una delle tradizioni dalle

³³ Muḥammad b. Šāliḥ al-‘Uṭaymīn, *Fatāwā nūr ‘alā ‘l-darb*, Mu‘assasat al-Šayḥ Muḥammad b. Šāliḥ al-‘Uṭaymīn al-Ḥayriyyah, al-Riyāḍ 2012, vol. 11, p. 9 (*fatwā* n. 5534), p. 11 (*fatwā* n. 5536), p. 12 (*fatwā* n. 5537), p. 13 (*fatwā* n. 5538), p. 15 (*fatwā* n. 5541).

³⁴ La Commissione ha decretato che l'uomo anziano che non sia più in grado di provvedere autonomamente alla rimozione di tali peli può, per ragioni di necessità, farsi coadiuvare da un altro maschio, per esempio dal figlio [al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 127 (*fatwā* n. 11346)]. In condizioni normali, infatti, non è consentito al padre di scoprire le proprie parti intime dinanzi al figlio per insegnargli le modalità con cui tagliare il pelo che vi cresce. Tale divieto si fonda sulla tradizione (*ḥadīṭ*) del Profeta secondo cui «lā yanzuru al-raḡulu ilā ‘awrat al-raḡuli» (un uomo non dovrebbe vedere la ‘awrah [la parte del corpo compresa fra l'ombelico e le ginocchia] di un altro uomo [...]). Abū ‘l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nīsābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, vol. 1, Maktabat al-Šafā‘, al-Qāhirah 2004, p. 177 (*Kitāb al-Ḥayḍ, bāb taḥrīm al-naẓar ilā al-‘awrāt / Il libro delle mestruazioni, capitolo: il divieto di guardare la ‘awrah, ḥadīṭ* n. 338).

³⁵ I capelli possono essere sia accorciati sia rasati; tali azioni, infatti, non esistendo una prova che ne interdica l'esecuzione, sono considerate permesse («ibāḥ»). al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 177 (*fatwā* n. 10585); *Fatāwā islāmiyyah*, ḡam‘ wa tartīb Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz al-Musnad, Dār al-Waṭan, al-Riyāḍ 1412, vol. 1, p. 391. Nel caso del *ḥaḡḡ* o della *‘umrah*, invece, gli uomini devono obbligatoriamente accorciare i capelli o raderli del tutto: «wa ammā fī ‘l-ḥaḡḡ wa ‘l-‘umrah fa ‘l-ḥalq aw al-taqṣīr waḡīb min waḡībātihimā» (radere o accorciare i capelli è uno degli obblighi del pellegrinaggio [maggiore o minore]). Viceversa, le donne non possono radersi i capelli, ma solo accorciarli (per il pellegrinaggio). al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā‘ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 179 (*fatwā* n. 1332), pp. 180-181 (*fatwā* n. 8067), p. 194 (*fatwā* n. 4962).

³⁶ S. Arif, *Rethinking the Concept of Fiṭrah: Natural Disposition, Reason and Conscience*, in “American Journal of Islam and Society”, 40, 3-4 (2023), p. 80.

quali si desume il dovere di adempiere a tali pratiche è quella secondo cui «al-*fiṭratu ḥams^{un}* [...] al-*istiḥdād wa qaṣṣu al-šāribi* [...] wa natfu al-*ibṭi*» (La *fiṭrah* [consiste in] cinque [azioni]: [...], la rimozione del pelo pubico, l'accorciamento dei baffi [...] e il taglio dei peli ascellari)³⁷. Per la rimozione dei peli che crescono in queste parti del corpo può essere usato qualunque metodo (depilazione laser, crema depilatoria, ceretta, ecc.) purché esso non risulti nocivo per la salute. La Commissione, per esempio, ha stabilito che i peli delle ascelle possono essere rasati ricorrendo all'uso di un rasoio o della ceretta; quest'ultima può essere usata anche per la rimozione dei peli pubici³⁸.

La seconda categoria di peli include tutti quelli per i quali il Legislatore ne ha proibito (*nahy*) il taglio, principalmente quelli del viso; nel caso dell'uomo si tratta soprattutto dei peli della barba (*liḥyah*) e di quelli delle sopracciglia (*ḥawāḡib*). L'obbligo di non tagliare questi ultimi trae fondamento da un *ḥadīṭ* nel quale si narra della maledizione (*la 'n*) che Dio ha scagliato nei confronti della *nāmiṣah* e della *mutanammiṣah*³⁹, di colei cioè che si è resa protagonista del *namṣ*, ovvero che ha rimosso o si è fatta rimuovere i peli del viso e le sopracciglia⁴⁰, alterando la creazione di Dio («*huwa min*

³⁷ Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, p. 143 (*Kitāb al-ṭahārah / Il libro della purità, ḥadīṭ n. 257*). Come si vedrà, esistono altre tradizioni secondo le quali le azioni che compongono la *sunan al-ḥawāḡib* sono dieci, e non cinque, tra le quali è previsto anche l'obbligo di far crescere la barba.

³⁸ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 171 (*fatāwā n. 3184 e n. 8980*).

³⁹ «Dio ha maledetto quelle donne che [...] si sono fatte rimuovere i peli del viso [...] alterando la creazione divina». 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Muḡīrah al-Ḡu'fī 'l-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 3, p. 124 (*Kitāb al-libās / Il libro dell'abbigliamento, ḥadīṭ n. 5931*, ma anche n. 5939, p. 125, n. 5943, p. 126, n. 5948, p. 127). «Dio ha maledetto quelle donne che [...] hanno rimosso o si sono fatte rimuovere i peli del viso [...] alterando la creazione divina». Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 2, p. 430 (*Kitāb al-libās wa 'l-zīnah / Il libro dell'abbigliamento e dell'ornamento, ḥadīṭ n. 2125*). al-'Uṭaymīn definisce le *mutannamiṣāt* in questi termini: «al-ṭālibātu li-man yanmuṣu wuḡūhahum» (le donne sul cui viso è stato praticato il *namṣ*). Muḥammad b. Ṣāliḥ al-'Uṭaymīn, *Šarḥ Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, al-Maktabah al-Islāmiyyah, al-Qāhirah 2008, vol. 7, p. 593. Aṣqar et al. le definiscono come «*khunna allawāfī yuzilna ša' r al-ḥawāḡib* (quelle che rimuovono le sopracciglia)». Umar Sulaymān al-Aṣqar, et al., *Dirāsāt fiqhīyyah fī qaḍāyā ṭibbiyyah mu'āṣirah*, cit., vol. 1, p. 358.

⁴⁰ Quelle che seguono sono alcune delle espressioni utilizzate per definire il *namṣ*: «*huwa naff al-ša' r min al-waḡḥ*» (è il taglio dei peli del viso). Wizārat al-Awqāf wa 'l-Šu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-fiqhīyyah*, Dār al-Šafwā, Kuwayt 1983-2006, vol. 14, p. 80 (s.v. «*tanammuṣ*»). «al-Namṣ huwa aḡḍ al-ša' r min al-waḡḥ wa 'l-ḥaḡibayn» (il *namṣ* è prendere i peli dal viso e dalle sopracciglia). 'Abd al-'Azīz b. 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū'ah fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*,

tağyīr ḥalq Allāh»)⁴¹. Il *namṣ*, essendo all'origine della maledizione ricevuta dalla donna, è dunque da considerarsi illecito (*ḥarām*)⁴² ed è obbligatorio pentirsene (per averlo fatto) e impegnarsi a non rifarlo (per il futuro)⁴³; in questo senso si è espresso, per esempio, al-'Uṭaymīn, il quale, rispondendo a un quesito in cui gli era stato chiesto di pronunciarsi in merito alla proibizione del taglio dei peli facciali, ha affermato: «na'am ḥarām; fa inna natf ša'r al-wağh min al-namṣ allaḏī la'n al-nabī [...] fā'ilahu» (Sì, è proibito; il taglio del pelo del viso rientra nel *namṣ* che è stato maledetto dal Profeta)⁴⁴; parimenti, in un altro responso ha statuito che la depilazione (*izālah bi 'l-natf*) dei peli del viso non è ammessa (*lā tağūz*) in quanto il Profeta ha maledetto colei che ne è stata l'artefice⁴⁵. Da quanto appena descritto potrebbe sembrare che il divieto del *namṣ* abbia una specificità di genere, sia rivolto cioè solo alle donne; invece non è così. Tale puntualizzazione è stata operata, tra gli altri, dallo *ṣayḥ* Ibn Ġibrīn (1993-2009, è stato membro sia della *Lağnah* sia del *Mağlis Hay'at Kibār 'Ulamā'*), il quale, rispondendo a chi gli aveva

vol. 6, Dār al-Qāsim, al-Riyāḏ 1999, p. 402. «al-Namṣ huwa al-natf, ayy natf ša'r al-wağh wa 'l-ḥağibayn wa 'l-ahdāb wa mā ašbaha ḏālika» (il *namṣ* è il taglio, cioè il taglio dei peli del viso, delle sopracciglia, delle ciglia e quello che vi somiglia). Muḥammad b. Šāliḥ al-'Uṭaymīn, *Fatāwā nūr 'alā 'l-darb*, cit., vol. 11, p. 18 (*fatwā* n. 5546). «al-Namṣ natf ša'r al-wağh wa 'l-liḥyah min-hu» (il *namṣ* è il taglio dei peli del viso e della barba). Muḥammad b. Šāliḥ al-'Uṭaymīn, *Mağmū' fatāwā wa rasā'il*, Dār al-Turayyā, al-Riyāḏ 1998, vol. 11, p. 123 (*fatwā* n. 48)]. «al-Namṣ: aḥḏ al-ša'r min al-ḥağibayn. Wa huwa lā yağūz» (il *namṣ* è tagliare [lett. prendere] i peli delle sopracciglia ed è illecito). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 195 (*fatwā* n. 10896)]. «[...] al-namṣ, wa huwa: aḥḏ al-ša'r min al-ḥağibayn» (il *namṣ* è tagliare [lett. prendere] i peli delle sopracciglia). Ivi, vol. 17, p. 130 (*fatwā* n. 17594)]. «al-Namṣ wa huwa: izālat ša'r al-ḥawāğib» (il *namṣ* è il taglio dei peli delle sopracciglia). Ivi, p. 131 (*fatwā* n. 19068). «Lā yağūz aḥḏ ṣay' min al-ḥawāğib [...] li-anna hādā min al-namṣ» (non è permesso accorciare le sopracciglia [lett. prendere qualcosa dalle sopracciglia] perché ciò rientra nel *namṣ*). Ivi, p. 132 (*fatwā* n. 19771). «Lā tağūz izālat ša'r al-ḥağib; li-anna hādā huwa al-namṣ» (non è ammesso rimuovere i peli del sopracciglio). Ivi, p. 133 (*fatwā* n. 19517).

⁴¹ Ivi, vol. 5, pp. 179-180 (*fatwā* n. 1332); vol. 17, p. 133 (*fatwā* n. 19517); 'Abd al-'Azīz b. 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 6, p. 402.

⁴² Eccetto nelle situazioni di necessità («ḏarūrah»). Si pensi, per esempio, al caso in cui vi sia una ferita proprio in corrispondenza delle sopracciglia, per medicare/curare la quale risulti indispensabile tagliarne i peli. al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 183 (*fatwā* n. 5007).

⁴³ Ivi, p. 196 (*fatwā* n. 13437).

⁴⁴ Muḥammad b. Šāliḥ al-'Uṭaymīn, *Fatāwā nūr 'alā 'l-darb*, cit., vol. 11, p. 14 (*fatwā* n. 5540).

⁴⁵ Ivi, p. 11 (*fatwā* n. 5536).

chiesto di esprimersi relativamente alla possibilità per gli uomini di sfoltire le sopracciglia, ha chiarito che l'obbligo di non alterare la creazione divina, che costituisce la *ratio* posta a spiegazione della proibizione del *namṣ*, grava su tutti i credenti, maschi o femmine che siano; a nulla rileva, infatti, che la maledizione divina riportata dal Profeta sia rivolta solo alle donne: esse, infatti, ne furono le destinatarie perché erano quelle che principalmente tagliavano/sfoltivano/accorciavano le sopracciglia⁴⁶. Così anche al-'Uṭaymīn che, in un responso intitolato *Mā ḥukm izālah aw taqṣīr ba' d al-zawā'id min al-ḥāḡibayn?* (Qual è la regola in merito alla rimozione o all'accorciamento di ciò che eccede delle sopracciglia?), ha affermato che le regole relative al *namṣ* erano destinate soprattutto alle donne perché erano loro che, per abbellirsi (*li 'l-taḡammul*), erano solite compierlo, ma che anche gli uomini sarebbero stati maledetti se lo avessero fatto⁴⁷. Analogamente, Ibn Bāz ha affermato che la maledizione che il Profeta ha scagliato contro la *nāmiṣah* e la *mutanammiṣah* costituisce il fondamento per il divieto (*lā yaḡūz*) della rimozione delle sopracciglia sia per le donne sia per gli uomini⁴⁸. Per quanto riguarda, invece, gli altri peli che crescono sul viso, come ad esempio quelli che spuntano sulla fronte o nello spazio che separa le sopracciglia, ossia la glabella, alcuni giuristi ne ammettono la depilazione, altri no⁴⁹. Le ragioni di tale divergenza sono connesse alla diversa interpretazione che i *fuqahā'* operano del termine *namṣ*. Per alcuni giuristi i peli cui farebbe riferimento questa parola sono solo quelli della barba e delle sopracciglia, potendo tutti gli altri peli facciali essere tagliati; in questo senso si è pronunciata, per esempio, la Commissione, quando ha risposto positivamente al quesito nel quale le veniva chiesto di esprimersi sulla liceità della rimozione dei peli che crescono

⁴⁶ *Fatāwā islāmiyyah*, ḡam' wa tartīb Muḥammad bin 'Abd al-'Azīz al-Musnad, vol. 1, Dār al-waṭan, al-Riyāḍ 1412, p. 186. «Yuḥarram 'alā 'l-raḡul al-tanammuṣ» (Per l'uomo è illecito compiere il *namṣ*). Wizārat al-Awqāf wa 'l-Šu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-fiqhiyyah*, cit., vol. 14, p. 82 (s.v. «*tanammuṣ*»).

⁴⁷ La *fatwā* può essere letta in arabo al seguente link: <https://saaid.org/female/m33.htm> (ultimo accesso 28 giugno 2025).

⁴⁸ 'Abd al-'Azīz b. 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 29, p. 39.

⁴⁹ Per quanto riguarda le donne, invece, tale dibattito non è sorto. Nel loro caso, infatti, il divieto di *namṣ* riguarda solo le sopracciglia, costituendo queste ultime l'unica tipologia di peli che normalmente cresce sul loro volto; di ogni altro tipo di peluria (barba, baffi, ecc.) che eventualmente dovesse spuntarvi, ne è lecita la rimozione, soprattutto quando cresce in quantità tale da deturparne l'aspetto. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 195 (*fatwā* n. 6093), vol. 17, p. 133 (*fatwā* n. 19517); 'Abd al-'Azīz b. 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 6, p. 402; vol. 10, p. 52; vol. 29, pp. 39-40.

fra le sopracciglia⁵⁰. Altri giuristi, invece, ritengono che il termine *namṣ* stia a indicare i peli di tutto il viso, nessuno dei quali dovrebbe quindi essere tagliato. Questa è la posizione, per esempio, di al-‘Uṭaymīn che, rispondendo a un credente che lo aveva interrogato in merito all’eliminazione dei peli bianchi dai capelli e dalla barba, ha affermato che con il termine *namṣ* si fa riferimento al taglio di tutti i peli del viso, inclusi quelli della barba (*al-namṣ natf ṣa’r al-waġh wa ‘l-liḥyah min-hu*), dei quali pertanto è vietata la rimozione, anche quando sono bianchi. Infatti, se quell’uomo avesse rimosso tutti i peli bianchi della barba, che col tempo fossero spuntati, sarebbe diventato sbarbato, alterando così la creazione divina. Il taglio dei capelli bianchi, invece, è lecito in quanto i capelli non rientrano nella nozione di *namṣ*: «al-natf min ṣa’r al-ra’s [...] laysa min al-namṣ» (il taglio dei capelli [lett. dei peli della testa] non rientra nel *namṣ*)⁵¹.

La terza categoria di peli include quelli che non sono oggetto di alcuna prescrizione, è il caso dei peli del naso, del petto, della schiena, delle gambe, delle braccia e del resto del corpo, la cui sorte è rimessa alla discrezione del singolo credente che è libero di tagliarli o meno, purché non lo faccia con l’intenzione di imitare le donne o i miscredenti. In questo caso, infatti, si applica la regola per la quale quello su cui la legge (*ṣar’*) rimane silente (*sakt*), ovvero che non ha espressamente dichiarato obbligatorio (*amr*) o vietato (*nahy*), è da considerarsi ammesso⁵² (*mubāḥ*)⁵³.

Il divieto di radere la barba: fonti e ratio

al-‘Uṭaymīn ha affermato che la legge (*ṣar’*) non attribuisce alla parola barba un significato specificamente giuridico; essa, pertanto, deve essere intesa

⁵⁰ I peli che crescono tra le due sopracciglia possono essere rimossi perché non sono considerati parte di queste ultime. al-Laġnah al-Dā’imah li ‘l-Buḥūṭ al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Ifṭā’, *Fatāwā al-Laġnah al-Dā’imah li ‘l-Buḥūṭ al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Ifṭā’ – al-Maġmū’ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 197 (*fatwā* n. 8701).

⁵¹ La *fatwā* si intitola *Mā ḥukm natf al-ṣayb min al-ra’s wa ‘l-liḥyah?* (Qual è la regola [in merito alla] rimozione [lett. strappo] dei capelli bianchi dalla testa e [dei peli bianchi] dalla barba?). Muḥammad b. Šāliḥ al-‘Uṭaymīn, *Maġmū’ fatāwā wa rasā’il*, cit., vol. 11, pp. 123-124.

⁵² Questa regola si fonda, per esempio, sulla tradizione profetica secondo cui «[i]l lecito è ciò che Dio ha reso tale nel Suo Libro, l’illecito è ciò che Dio ha reso illecito nel Suo Libro; quello su cui Egli ha taciuto è tra ciò per cui Egli ha perdonato». Abū ‘Isā Muḥammad b. ‘Isā al-Tirmidī, *Ġām’ al-Tirmidī*, Dār al-salām, al-Riyād 2009, p. 540 (*ḥadīṭ* n. 1726, *Abwāb al-libās / I capitoli sull’abbigliamento*).

⁵³ Muḥammad b. Šāliḥ al-‘Uṭaymīn, *Maġmū’ fatāwā wa rasā’il*, cit., vol. 11, pp. 205-206 (*fatwā* n. 150); *Fatāwā islāmiyyah*, cit., vol. 1, pp. 182-183. Vi sono però alcuni giuristi secondo i quali i peli che non sono stati oggetto di attenzione da parte del Legislatore non dovrebbero essere comunque tagliati, ravvisando in tale rasatura un’alterazione della creazione di Dio. Muḥammad b. Šāliḥ al-‘Uṭaymīn, *Maġmū’ fatāwā wa rasā’il*, cit., vol. 11, p. 206.

secondo il senso linguistico che normalmente le si attribuisce, vale a dire l'insieme dei peli che cresce sulle guance (*ḥaddān*) e sul mento (*luḥy*), dagli zigomi alla mandibola⁵⁴. Lo *ṣayḥ* ha ribadito il suo pensiero quando, rispondendo a una domanda sul significato del termine barba, ha affermato che si tratta del pelo che cresce sulla parte della faccia che si estende dagli zigomi (*ʿazmān*) fino al mento (*āḥir al-waḡḥ*), nella quale quindi sono incluse anche le guance⁵⁵. In termini analoghi si sono espressi anche Ibn Bāz e la Commissione: il primo ha affermato che per barba deve intendersi il pelo che spunta sulle guance, sul mento, sotto il labbro inferiore e sul collo⁵⁶; la seconda, invece, nelle *fatāwā* nn. 2294, 4666 e 16091, ha dichiarato che i peli (*ṣu ʿūr*) che crescono sul collo (*ḥalq*) non fanno parte della barba, a differenza di quelli che crescono in corrispondenza delle guance e del mento (*daqn*), che, viceversa, ne fanno parte⁵⁷. Così anche Ibn ḡibrīn, per il quale «al-liḥyah hiyya al-šaʿr al-nābit ʿalā ʿl-laḥyayn wa ʿl-daqn» (la barba è il pelo che cresce sulle mascelle e sul mento); per mascella intende il punto in cui crescono i denti inferiori, per mento invece intende il punto dove si incontrano le mascelle (*maḡma ʿal-laḥyayn*) ovvero la parte sinistra e destra della mascella⁵⁸.

Secondo la giurisprudenza salafita analizzata, la *ṣarīʿah* prevede l'obbligo di lasciar crescere la barba (*min al-mustaqirr fī ʿl-ṣar ʿ[...] wuḡūb i ʿfā ʿal-liḥyah*⁵⁹),

⁵⁴ Muḥammad b. Sāliḥ al-ʿUṭaymīn, *Maḡmūʿ fatāwā wa rasāʿil*, cit., vol. 11, pp. 124-125 (*fatwā* n. 50, *Hal al-ʿarīḍān min al-liḥyah? / Le guance sono parte della barba?*). Questo è in effetti il significato che i principali vocabolari di arabo attribuiscono al termine barba, si veda per tutti Muḥammad b. Mukarram b. Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, Dār al-maʿārif, al-Qāhirah (s.d.), vol. 5, pp. 4015-4016 (s.v. «laḥā»). La stessa definizione è contenuta anche alla voce «liḥyah», dell'Enciclopedia giuridica kuwaytiana. Wizārat al-Awqāf wa ʿl-Šuʿūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsūʿah al-fiqhiyyah*, cit., vol. 35, p. 222.

⁵⁵ Muḥammad b. Sāliḥ al-ʿUṭaymīn, *Maḡmūʿ fatāwā wa rasāʿil*, cit., vol. 11, p. 124 (*fatwā* n. 49, *An al-marād bi ʿl-liḥyah? / Il collo è parte integrante della barba?*).

⁵⁶ ʿAbd Allāh b. Bāz, *Maḡmūʿ fatāwā wa maqālāt mutanawwiʿah*, cit., vol. 5, p. 290; vol. 10, p. 63; vol. 29, p. 40, p. 41, p. 44.

⁵⁷ al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ – al-Maḡmūʿah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 144, p. 158 (*fatāwā* n. 2294 e n. 4666); Id., *Fatāwā al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ – al-Maḡmūʿah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 46 (*fatwā* n. 16091).

⁵⁸ *Fatāwā islāmiyyah*, cit., vol. 1, p. 187; vol. 4, p. 423.

⁵⁹ al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ – al-Maḡmūʿah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 54 (*fatwā* n. 21026). «Wuḡūb i ʿfā ʿal-liḥā wa tawfiri-hā» (obbligo di tenere [lett. proteggere, salvaguardare] la barba e di farla crescere). al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dāʿimah li ʿl-Buḥūt al-ʿIlmiyyah wa ʿl-Iftāʿ – al-Maḡmūʿah al-ūlā*, cit., vol. 2, p. 24 (*fatwā* n. 2196); ʿAbd Allāh b. Bāz, *Maḡmūʿ fatāwā wa maqālāt mutanawwiʿah*, cit., vol. 3,

e il conseguente divieto di raderla o accorciarla⁶⁰.

Infatti, lasciar crescere la barba significa proteggerla, nel senso cioè di sottrarla a quelle azioni (tagliare e diradare) che, se poste in essere, interferiscono sul suo naturale allungarsi e infoltirsi⁶¹, alterando la creazione divina⁶².

p. 375; vol. 4, p. 443); «i' fā' al-lihyah wāğib šar'» (tenere la barba è un obbligo giuridico). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 135 (*fatwā* n. 836); «i' fā' al-lihyah wa tawfīru-hā wāğib» (tenere la barba e farla crescere è obbligatorio). Ivi, p. 138 (*fatwā* n. 1583); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 11, p. 329 (*fatwā* n. 20317); «i' fā' al-rağul lihyata-hu wāğib» (è obbligatorio per l'uomo tenere la sua barba). Id., *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 140 (*fatwā* n. 2139); «wuğūb i' fā' al-lihyā wa irḥā'i-hā wa tawfīri-hā» (obbligo di tenere la barba, farla allungare e lasciarla crescere). Ivi, p. 141 (*fatwā* 2196); «i' fā' al-lihyah wāğib» (tenere la barba è un obbligo). Ivi, p. 143 (*fatwā* n. 2258), p. 150 (*fatwā* n. 5316), p. 154 (*fatwā* n. 3832); ivi, vol. 7, p. 371 (*fatwā* n. 5417); «yağib 'alā 'l-muslim i' fā' al-lihyah» (l'obbligo è di tenere la barba). Ivi, vol. 5, p. 163 (*fatwā* n. 9202); «yağib 'alā 'l-muslim i' fā' lihyati-hi» (è obbligatorio per il musulmano tenere la sua barba). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 48 (*fatwā* n. 8094); «tarbiyat al-lihyah wa tawfīru-hā wa irḥā'u-hā farđ» (infoltire la barba, tenerla e lasciarla allungare è un obbligo). 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 362; vol. 10, p. 66; «fa-yağib 'alā 'l-mu'minīn tawfīr al-lihyah» (è obbligatorio per i credenti tenere la barba). Ivi, vol. 5, p. 290; vol. 10, p. 64; «yağib 'alā 'l-mu'min [...] irḥā' lihyati-hi» (è obbligatorio per il credente [lasciare che] la sua barba si allunghi), «i' fā' al-lihyah wāğib» (tenere la barba è un obbligo). Ivi, vol. 8, p. 371, p. 377.

⁶⁰ «Ḥalq al-lihyah [...] ḥarām» (Radere la barba è illecito). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 1, p. 743 (*fatwā* n. 11398); vol. 2, p. 8 (*fatwā* n. 5628); vol. 5, p. 133 (*fatwā* n. 667), p. 135 (*fatwā* n. 836), p. 138 (*fatwā* n. 1583), p. 139 (*fatwā* n. 1640), p. 140 (*fatwā* n. 2139), p. 143 (*fatwā* n. 2258), p. 145 (*fatwā* n. 3021), p. 146 (*fatwā* n. 3151), p. 150 (*fatwā* n. 5316), p. 152 (*fatwā* n. 6106), p. 154 (*fatwā* n. 3832), p. 157 (*fatwā* n. 4255), p. 158 (*fatwā* n. 4259), p. 159 (*fatwā* n. 4762); ivi, vol. 7, p. 368 (*fatwā* n. 4215), p. 369 (*fatwā* n. 1640), p. 371 (*fatwā* n. 5417), p. 375 (*fatwā* n. 3826); vol. 12, p. 21 (*fatwā* n. 6894); vol. 14, p. 462 (*fatwā* n. 3079); vol. 23, p. 373 (*fatwā* n. 16019); «dallat sunnat Rasūl Allāh [...] 'alā taḥrīm ḥalqi-hā wa qaṣṣi-hā» (la *Sunnah* del Profeta designa il divieto di raderla e accorciarla). Ivi, vol. 2, p. 24 (*fatwā* n. 2196); vol. 5, p. 141 (*fatwā* n.

Tale imposizione deriva essenzialmente dalla *Sunnah*⁶³, intesa sia come le azioni compiute dal Profeta (*Sunnat al-nabī, al-Sunnah al-fi'liyyah*)⁶⁴ – che costituiscono l'esempio che il Corano ingiunge ai credenti di emulare⁶⁵, perché ritenuto il migliore possibile⁶⁶ –, sia come l'insieme dei precetti che Egli ha verbalmente prescritto (*amr al-nabī, al-Sunnah al-qawliyyah*)⁶⁷ – che il Libro⁶⁸ e la *Sunnah* stessa⁶⁹ intimano ai musulmani di rispettare⁷⁰.

Per quanto riguarda la *al-Sunnah al-qawliyyah*, nei responsi presi in considerazione viene sottolineato che sono molte le tradizioni autentiche (*al-aḥādīṭ*

2196); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 375; vol. 6, p. 376; vol. 10, p. 62; «ammā ḥalq al-liḥyah aw qaṣṣu-hā fa-maḥram» (quanto a radere la barba o accorciarla, è vietato). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 5 (*fatwā* n. 6315); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 372; vol. 19, p. 337; «lā yağūz ḥalq al-liḥyah» (non è permesso radere la barba). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 14, p. 462 (*fatwā* n. 16462); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 377; «lā yağūz li-muslim al-ta'arruḍ li liḥyah bi-ḥalq aw qaṣṣ aw natf» (al musulmano non è permesso ostacolare [la crescita del] la barba mediante rasatura o accorciamento o strappatura). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 55 (*fatwā* n. 21026); vol. 11, pp. 328-329 (*fatwā* n. 20317); «ḥalq al-liḥyah wa 'l-aḥḍ min-hā ḥarām» (è illecito radere la barba o tagliarne [lett. prenderne] una parte). Ivi, vol. 4, p. 57 – *fatwā* n. 19994; «ḥalq al-liḥyah lā yağūz wa ḥakaḍā qaṣṣu-hā» (la rasatura della barba non è permessa così come [non lo è] accorciarla). 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 368.

⁶¹ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 134 (*fatwā* n. 667); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 52 (*fatwā* n. 19497).

⁶² al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 160 (*fatwā* n. 4762). I credenti che, tagliandosi la barba o le sopracciglia, alterano la creazione divina accolgono l'invito di Satana diretto proprio alla realizzazione di tale obiettivo: «io darò ordini ed essi cambieranno il creato di Dio» (Cor. IV:119). Tutte le traduzioni coraniche sono tratte da A. Ventura (a cura di), *Il Corano*, traduzione di I. Zilio-Grandi, Commenti di Alberto Ventura, Mohyiddin Yahia, Ida Zilio-Grandi e Mohammad Ali Amir-Moezzi, Mondadori, Milano 2010.

⁶³ Oltre alla *Sunnah*, l'obbligo di far crescere la barba trarrebbe fondamento anche dal consenso (*iğmā'*), terza fonte del diritto islamico. Tale opinione si fonda sull'affermazione di Abū Muḥammad b. Ḥazm (994-1064), secondo cui: «ittafaqa al-'ulamā' alā anna qaṣṣ al-šārib wa i'fā' al-liḥyah farḍ» (i dotti furono unanimi in merito all'accorciamento dei baffi e al far crescere la barba). al-Lağnah al-Dā'imah

*al-ṣaḥīḥah*⁷¹) che attestano il dovere (*tadull ‘alā wuḡūb*) che Muḥammad ha imposto al musulmano maschio di lasciarsi crescere la barba, astenendosi dal ridurne la lunghezza e la foltezza. Nello specifico però sono soprattutto tre gli *aḥādīṭ* che vengono ricorrentemente citati, i primi due riportati da Ibn ‘Umar e raccolti, rispettivamente, da al-Buḥārī e da Muslim, il terzo invece riportato da Abū Hurayrah⁷² e raccolto da Muslim: «ḥālīfū al-mušrikīna, wa waḥfirū al-liḥā, wa aḥfū al-ṣawāriba» (differenziatevi dai miscredenti⁷³: fate crescere [lett. aumentate] la barba e accorciate i baffi)⁷⁴; «ḥālīfū al-mušrikīna aḥfū al-ṣawāriba wa awfū al-liḥā» (siate diversi dai miscredenti: accorciate i baffi e

li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 134 (*fatwā* n. 667); Id., *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ṭāniyah*, cit., vol. 4, p. 55 (*fatwā* n. 21026), vol. 11, pp. 328-329 (*fatwā* n. 20317); ‘Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū‘ Fatāwā wa maqālāt mutanawwi‘ah*, cit., vol. 10, p. 65, vol. 30, p. 40.

⁶⁴ al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ṭāniyah*, cit., vol. 4, pp. 54 e 56 (*fatwā* n. 21026).

⁶⁵ «Nel messaggero di Dio avete un esempio buono» (Cor. XXXIII:21); «yaḡīb ‘alā kull muslim [...] ta’assī bi ‘l-nabī [...] fi fi ‘li-hi» (ogni musulmano è tenuto a seguire l’esempio del Profeta [lett. a seguire il Profeta nella sua azione]); «al-wāḡib huwa itbā‘ al-ma‘ṣūm» (l’obbligo è di obbedire al Profeta [lett. l’infallibile]). *Ibidem*; ‘Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū‘ Fatāwā wa maqālāt mutanawwi‘ah*, cit., vol. 30, p. 139.

⁶⁶ «Ḥayr al-hādī hādī Muḥammad» (La miglior guida è la guida di Muḥammad). al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 3, p. 309 (*fatwā* n. 1559).

⁶⁷ al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ṭāniyah*, cit., vol. 4, p. 55 (*fatwā* n. 21026); vol. 11, p. 330 (*fatwā* n. 20317).

⁶⁸ Per esempio: «Quanto a chi si ribella a Dio e al Suo messaggero e oltrepassa i Suoi termini, Dio lo farà entrare in un fuoco dove resterà eternamente e avrà un castigo che lo umilierà» (Cor. IV:14); «Eseguite la preghiera, pagate l’elemosina e ubbidite al messaggero di Dio» (Cor. IV:56); «Voi che credete, ubbidite a Dio, al Suo inviato [...]» (Cor. IV:59); «Chi ubbidisce al messaggero ubbidisce a Dio e chi se ne allontana si allontana da Dio» (Cor. IV:80); «Non considerate l’appello che il messaggero di Dio vi rivolge come gli appelli che vi rivolgete tra di voi; [...]. Badino quelli che si oppongono al Suo ordine, badino che non li colga una prova o non li affligga un castigo doloroso» (Cor. XXIV:63); «Quando Dio e il Suo messaggero hanno deciso una cosa, a nessun uomo o donna credente spetta scegliere per proprio conto» (Cor. XXXIII:36); «Prendete quel che l’inviato vi darà e astenetevi da quel che vi proibirà» (Cor. XLIX:7).

⁶⁹ «Tutti coloro che appartengono alla mia nazione [*ummah*] entreranno in paradiso, eccetto quelli che rifiutano. Dissero: oh Profeta, chi rifiuta? Egli rispose [lett. disse]: chi mi obbedisce entrerà in paradiso, quelli che mi disubbidiscono, rifiutano».

lasciatevi crescere [lett. mantenete] la barba)⁷⁵; «*ğuzzū* al-*šawāriiba* wa *arḥū*⁷⁶ al-liḥā: *ḥālīfū* al-mağūs» (accorciatevi i baffi e lasciatevi crescere la barba: differenziatevi dagli zoroastriani)⁷⁷. La forma imperativa dei verbi utilizzati in queste tradizioni (*waḥfirū*, *awfū*, *arḥū*) è la prova che l'esecuzione dell'azione cui essi fanno riferimento – cioè lasciar crescere la barba, ma anche accorciare i baffi⁷⁸ – costituisca un dovere all'assolvimento del quale il credente non può sottrarsi. Infatti, la regola, sanzionata dai dotti (*ahl al-ilm*), è che le tradizioni profetiche nelle quali ricorra l'imperativo statuscano un dovere, mentre quelle nelle quali viene usata la forma negativa decreti-

'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'il b. Ibrāhīm b. al-Muğīrah al-Ġu'fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 3, p. 423 (*Kitāb al-i'tisām bi 'l-Kitāb wa 'l-Sunnah / Il libro del tener fede nel Corano e nella Sunnah, ḥadīṭ* n. 7280); «se vi vieto qualcosa, astenetene; se vi do un ordine, eseguitelo nei limiti delle vostre possibilità [lett. fate di esso quello che siete capaci di fare]», ivi, p. 424 (*ḥadīṭ* n. 7288); Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥağğāğ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, p. 675 (*Kitāb al-ḥağğ / Il libro del pellegrinaggio, ḥadīṭ* n. 1337), vol. 2, p. 529 (*Kitāb al-faḍā'il / Il libro delle virtù, ḥadīṭ* n. 1337b).

⁷⁰ «Yağīb 'alā kull muslim [...] wa imtītāl^{an} li-amri-hi» (è obbligatorio per ogni musulmano seguire l'esempio del Profeta e obbedire al suo comando); «al-wāğīb 'alā 'l-muslim [...] ṭā'at Allāh wa ṭā'at rasūl» (è obbligatorio per il musulmano obbedire a Dio e al suo Inviato). al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ṭāniyah*, cit., vol. 4, pp. 55 e 56 (*fatwā* n. 21026); Id., *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 136 (*fatwā* n. 1405); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 375.

⁷¹ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, p. 24 (*fatwā* n. 2196).

⁷² Compagno del Profeta. J. Robson, *Abū Hurayra*, in *IE*.

⁷³ Lo spazio qui a disposizione non permette di approfondire le nozioni di *širk* e *kufr*, per le quali si rimanda, tra gli altri, a 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 4, pp. 32-34; vol. 9, pp. 174-175.

⁷⁴ 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'il b. Ibrāhīm b. al-Muğīrah al-Ġu'fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 3, p. 118 (*Kitāb al-libās, ḥadīṭ* n. 5892). al-Buḥārī ha anche raccolto un'altra tradizione, ugualmente riportata da Ibn 'Umar: «*anhikū* al-*šawāriiba*, wa *a'fū* al-liḥā» (tagliate i baffi e lasciate la barba). *Ibidem* (*ḥadīṭ* n. 5893).

⁷⁵ Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥağğāğ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, p. 143 (*Kitāb al-ṭahārah, ḥadīṭ* n. 259c). Muslim ha raccolto altre tradizioni, sempre riportate da Ibn 'Umar: «*aḥfū* al-*šawāriiba* wa *a'fū* al-liḥā» (il Profeta disse: accorciate i baffi e lasciate crescere la barba). *Ibidem*, *ḥadīṭ* n. 259a; «al-nabī [...] amara bi-iḥfā'i al-*šawāriiba* wa *i'fā'i* al-liḥayati» (il Profeta [...] ordinò di accorciare i baffi e di lasciar crescere la barba). *Ibidem*, *ḥadīṭ* n. 259b.

⁷⁶ *Arḥū* ha il significato di *aṭīlū*, cioè «allungate». Muḥammad 'Abd al-'Azīz 'Amrū, *al-Libās wa 'l-zīnah fī 'l-šarī'ah al-islāmiyyah*, al-Mu'assasah al-islāmiyyah,

no un divieto; detto diversamente: il comando, espresso da un imperativo, implica un obbligo, mentre l'inibizione, espressa da una negazione, implica un'interdizione (*al-aṣl fī 'l-awāmir huwa al-wuḡūb wa 'l-aṣl fī 'l-nahy huwa al-tahrīm*). Questa correlazione però viene meno qualora sussista una prova che la smentisca (*illā bi-ḥuḡḡah tadull 'alā ṣarfi-hā*). Poiché nel caso delle tradizioni sopra riportate tale prova non esiste (*laysa hunāka ḥuḡḡah*), nessuno può operarne un'interpretazione che attribuisca loro un significato diverso da quello letterale (*zāhir*), dal quale risulta l'ordine chiaro (*amr ṣarīḥ*) che il Profeta ha ingiunto ai credenti di farsi crescere la barba (e di accorciare i baffi-

Bayrūt 1985 (al-ṭab'ah al-tāniyah), p. 413.

⁷⁷ Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, pp. 143-144 (*Kitāb al-ṭahārah, ḥadīṭ* n. 260). Tra gli altri, le tradizioni relative alla barba (e ai baffi) sono state raccolte anche da al-Nasā'ī: «*aḥfū al-ṣawāriba wa a'fū al-liḥā*» (accorciate i baffi e lasciate crescere la barba) (*aḥādīṭ* nn. 15, 5045, 5226); «*a'fū al-liḥā wa aḥfū al-ṣawāriba*» (lasciate crescere la barba e accorciate i baffi) (*ḥadīṭ* n. 5046), entrambi trasmessi da Ibn 'Umar. Aḥmad b. Šu'ayb b. 'Alī b. Sinān Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Dār Ṭuwayq, al-Riyād 2008, pp. 10, 679, 697; Abū Dāwūd: «[...] anna Rasūla Allāh [...] amara bi-iffā'i al-ṣāribi wa i'ḥā'i al-liḥyati (il Messaggero di Dio ordinò di tagliare i baffi e di lasciar crescere la barba) (*ḥadīṭ* n. 4199). Abū Dāwūd Sulaymān b. Aṣ'at b. Ishāq b. Bašīr al-Azdī al-Siḡistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Dār al-ḥaḍārah, al-Riyād 2015 (al-ṭab'ah al-tāniyah), pp. 522-523; al-Tirmidī: «qāla Rasūlu Allāhi "*aḥfū al-ṣawāriba wa a'fū al-liḥā*"» (il Messaggero di Dio disse "tagliate i baffi e lasciate crescere la barba") (*ḥadīṭ* n. 2763); «[...] anna Rasūla Allāh [...] amara bi-iffā'i al-ṣawāribi wa i'ḥā'i al-liḥā» (il Messaggero di Dio ordinò di tagliare i baffi e di lasciar crescere la barba) (*ḥadīṭ* n. 2764), entrambi trasmessi da Ibn 'Umar. Abū 'Isā Muḥammad b. 'Isā al-Tirmidī, *Ġām' al-Tirmidī*, cit., pp. 820-821.

⁷⁸ Non vi sono tradizioni dalle quali emerga che il Profeta e i Compagni radessero i baffi; viceversa, erano soliti incitare i credenti ad accorciarli (*qaṣṣ*) o regolarli (*iḥfā'*; questa operazione ha una portata maggiore rispetto all'accorciatura perché implica anche lo sfoltimento). Il credente può scegliere fra queste due opzioni; quello che conta, infatti, è che le due estremità laterali non diventino lunghe e che il labbro superiore risulti totalmente scoperto e dunque ben visibile, anche a garanzia di una migliore igiene. Accorciare i baffi è un obbligo prescritto dalla *ṣarī'ah*, all'assolvimento del quale il credente è tenuto, come nel caso della barba, fino al giorno del giudizio. Le fonti da cui deriva tale prescrizione sono rappresentate dalle tradizioni sopra riportate, a proposito della barba, alle quali vanno aggiunte quella raccolta, tra gli altri, da Muslim (riportata da Mālik b. Anas, Compagno del Profeta: «*wuqqita la-nā fī qaṣṣi al-ṣāriba* [...] an lā natruka aktāra min arba'īna laylat^m / c'è stato prescritto un limite di tempo entro il quale accorciare i baffi [...] che non deve superare le quaranta notti»; *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, p. 143 [*ḥadīṭ* n. 258]), e quella raccolta sia da al-Tirmidī sia al-Nasā'ī (riportata da Zayd b. Arqam, Compagno del Profeta: «*man lam ya'ḥud min ṣāribi-hi fa-laysa min-nā / chi non accorcia (lett. prende da)*» i baffi, non è dei nostri; *Ġām' al-Tirmidī*, cit., p. 820 [*ḥadīṭ* n. 2761]; *Sunan al-Nasā'ī*, cit., p. 10 [*ḥadīṭ* n. 13]). Il musulmano che viola il precetto di accorciare i baffi è considerato peccatore e disubbidien-

fi), affinché diventi folta⁷⁹, dal quale discende implicitamente il divieto di compiere il contrario, cioè di raderla e/o accorciarla e/o sfoltila⁸⁰. Per questo motivo i giuristi salafiti presi qui in considerazione non condividono il parere di quei *fuqahā'* per i quali, invece, lasciarsi crescere la barba sia un atto raccomandato (*sunnah, mustahabb*), ma non obbligatorio, e che radersi sia un atto riprovevole (*makrūh*), ma non vietato⁸¹. Essi sono stati chiamati diverse volte a esprimersi in merito a tale opinione, rigettandone sempre la fondatezza: includere la crescita della barba fra gli atti raccomandati è un errore (*ḡalaṭ*) in quanto l'adempimento di questi ultimi è rimesso alla discrezionalità del credente, il quale, malgrado l'invito ad attenervisi, resta libero di farlo o meno – guadagnando una ricompensa in caso di assolvimento, ma restando impunito in caso di inadempienza. Il riconoscimento di tale libertà costituisce, nel ragionamento salafita, un'evidente violazione del dettato profetico, la cui lettera, imponendo al musulmano di lasciarsi crescere la barba e di non alterarne le fattezze, non gli lascia invece alcun margine di apprezzamento⁸². La mancanza di quest'ultimo, determinata appunto dall'obligato-

te ed è nella facoltà delle autorità punirlo, sia pur con una pena discrezionale, analogamente a quanto previsto, come si vedrà, per colui che si rade. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 140 (*fatwā* n. 2138), p. 130 (*fatwā* n. 1954), pp. 131-132 (*fatwā* n. 2193); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 363; vol. 8, p. 379; vol. 10, p. 65; *Fatāwā islāmiyyah*, cit., vol. 1, p. 187; vol. 4, p. 247, 250. Da segnalare che nei responsi della Commissione vi è una contraddizione: nella *fatwā* n. 7293 essa afferma che i baffi vanno accorciati, ma non rasati, per poi aggiungere, inspiegabilmente, che raderli non costituisce peccato. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 132.

⁷⁹ Ivi, p. 137 (*fatwā* n. 1405).

⁸⁰ Ivi, vol. 2, pp. 24-25 (*fatwā* n. 2196); vol. 5, p. 133 (*fatwā* n. 327), p. 135 (*fatwā* n. 836), p. 138 (*fatwā* n. 1583), p. 140 (*fatwā* n. 213), p. 141 (*fatwā* n. 2196), p. 148 (*fatwā* n. 4988); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyyah*, cit., vol. 4, p. 52 (*fatwā* n. 19497), pp. 54-55 (*fatwā* n. 21026); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 372; vol. 6, p. 376; vol. 8, p. 368, p. 377; vol. 10, p. 62, p. 93. Muḡammad 'Abd al-'Azīz 'Amrū, *al-Libās wa 'l-zīnah fī 'l-ṣarī'ah al-islāmiyyah*, cit., pp. 413-414; 'Umar Sulaymān al-Aṣqar, et al., *Dirāsāt fiḡhiyyah fī qadāyā tibbiyyah mu'āṣirah*, cit., p. 359.

⁸¹ Sulla definizione di atto raccomandato e riprovevole si veda Muḡyī al-Dīn 'Abd al-Maḡīd, *Ārā' al-'ulamā' fī ḡalq wa taqṣīr al-liḡyah*, Mu'assasat al-kutub al-ṭaqāfiyyah, Bayrūt 2002, p. 6.

⁸² al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 5 (*fatwā* n. 6315), p. 141 (*fatwā* n. 2196); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 377; vol. 10, p. 93.

rietà della barba, costituisce il motivo per cui i salafiti ritengono che il credente che rimuova i peli del viso o li accorci debba essere punito – come si vedrà nel paragrafo dedicato allo statuto del musulmano sbarbato: radere e/o sfolpire la barba equivale a disubbidire al Profeta, e indirettamente a Dio. Il livello di disubbidienza associato a questi due atti non è però lo stesso: la rasatura è più grave dell'accorciatura perché la portata della prima è più ampia ed evidente della seconda⁸³.

Nell'interpretazione dei giuristi che sono qui oggetto di analisi l'obbligo della barba implica il divieto assoluto di accorciarla, cioè di modificarne anche minimamente la lunghezza (oltre che la foltezza). Su questo punto essi divergono da altri *fuqahā'* salafiti, nello specifico da Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (1914-1999), uno dei più autorevoli tradizionalisti dell'epoca contemporanea⁸⁴, sulla cui posizione la Commissione è stata esplicitamente chiamata a esprimersi. Il parere di al-Albānī sulla legittimità della riduzione della barba è stato sintetizzato nel quesito che è stato sottoposto alla *Laḡnah*⁸⁵. Secondo lo *ṣayḥ* di origine albanese, la lunghezza della barba non deve oltrepassare quella del pugno (*qubḍah*), ovvero tutti i peli della barba che superano l'estensione della mano che li racchiude devono essere tagliati. al-Albānī fonda questa dottrina su tre punti: 1. la specificazione di un testo generale (*al-naṣṣ al-āmm*), autenticamente riportato dal Profeta, che non sia stata operata da Muḥammad stesso o da uno dei *al-salaf al-ṣāliḥ* costituisce un'innovazione (*iḥdāt^{an} bi 'l-dīn*); 2. la tradizione che recita «lasciatevi crescere la barba»⁸⁶ costituisce un testo generale che è stato specificato dalla pratica (*amal*) dei pii predecessori: è noto, infatti, che molti *salaf* fossero soliti farsi crescere la barba fino a una certa lunghezza, tagliandone la restante parte. A tal proposito esistono due tradizioni relative a Ibn 'Umar; la prima, dalla quale risulta che questi fosse solito accorciare la barba nell'ambito dei riti connessi al pellegrinaggio: «quando Ibn 'Umar compiva il *ḥaḡḡ* o la *'umrah* raccoglieva la sua barba in un pugno e tagliava ciò che ne eccedeva»⁸⁷; la seconda, nella quale alcuni Seguenti riportano invece che l'abitudi-

⁸³ *Fatāwā islāmiyyah*, cit., vol. 4, p. 418.

⁸⁴ Per la biografia di questo giurista si rimanda a Muḥammad Ṣāliḥ al-Munaḡḡid, *al-'Allāmah al-Albānī*, Dār al-Īmān, al-Iskandariyyah 2000.

⁸⁵ Tale ricostruzione coincide con l'effettiva posizione di al-Albānī. Ho ricavato quest'ultima dall'ascolto della registrazione n. 267 della serie *al-Hudā wa 'l-nūr*, disponibile al link: https://archive.org/details/silsilah_al_huda_wan_noor (ultimo accesso 28 giugno 2025).

⁸⁶ Abū 'l-Husayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 1, p. 143 (*Kitāb al-ṭahārah*, *ḥadīṭ* n. 259c).

⁸⁷ «[...] wa kāna Ibn 'Umara idā ḥaḡḡa aw i'tamara qabaḍa alā liḥyati-hi, fa-mā faḍala aḥaḍa-hu» (quando Ibn 'Umar compiva il *ḥaḡḡ* o la *'umrah* raccoglieva la sua barba in un pugno e tagliava ciò che ne eccedeva). 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Muḡīrah al-Ġu'fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 3, p. 118 (*ḥadīṭ* n. 5892).

ne di Ibn 'Umar di accorciare la barba prescindesse dal *ḥağğ* o dalla *'umrah*: «ho visto Ibn 'Umar impugnare la sua barba e tagliare quello che [di essa] eccedeva il palmo [della mano]»⁸⁸. Differenti tradizioni, poi, riportano che anche altri Compagni fossero soliti accorciarsi la barba. La presenza di questi *aḥādīṭ*, che attestano la pratica di ridurre la lunghezza della barba, e l'assenza per converso di quelli che proverebbero la pratica dei pii predecessori di lasciarsi crescere la barba senza mai tagliarla, rende quest'ultima un'innovazione (*min muḥdaṭāt al-umūr*); 3. Il precedente di Ibn 'Umar è imprescindibile, per almeno due ragioni: a) si tratta di uno dei trasmettitori che ha riportato le tradizioni autentiche dalle quali deriva l'obbligo per i musulmani di farsi crescere la barba; b) egli, essendo vissuto all'epoca del Profeta, ha sicuramente curato la barba secondo le modalità con le quali Muḥammad voleva che i credenti lo facessero: se si tiene conto che Ibn 'Umar era, fra i Compagni, quello che più di tutti cercava di emulare il Profeta, risulta inverosimile pensare che si accorciasse la barba sapendo che l'Inviato di Dio fosse solito fare il contrario.

La Commissione ha obiettato alle diverse argomentazioni che sono alla base della tesi di al-Albanī relativa alla liceità dell'accorciamento della barba. Essa ha innanzitutto affermato l'invalidità della regola (*qā'idah bāṭilah, al-qā'idah ġayr saḥīḥah*) secondo cui la specificazione di un testo generale che non sia stata operata dal Profeta o dai pii predecessori costituisca un'innovazione. Si tratta, infatti, di una *qā'idah* di cui nessuno conosce l'esistenza: a ignorarla non è solo la *Lağnah*, ma tutti i dotti impegnati nel processo di elaborazione delle regole, nessuno dei quali ne ha mai fatto menzione. La Commissione ha poi proseguito soffermandosi sul precedente di Ibn 'Umar: le tradizioni dalle quali risulta che quest'ultimo accorciasse e sfoltisse la barba (non sempre, come sostengono alcuni, ma solo quando usciva dallo stato di *iḥrām*), pur essendo autentiche, non costituiscono una prova della legittimità di tale azione; esse, infatti, devono cedere il passo a una *ḥuğğah* gerarchicamente superiore, vale a dire gli *aḥādīṭ*, sopra riportati, dai quali risulta l'ordine di Muḥammad di far crescere la barba, senza sfoltirla e accorciarla, ordine che, come tutti i musulmani concordano, non può essere messo in discussione da nessuno, né con le parole né con le azioni: la regola (*'ibrah*) è nella parola di Dio e in quello che del Profeta è stato autenticamente riportato. La *Lağnah*, per chiarire ulteriormente le ragioni per le quali il precedente di Ibn 'Umar non rileva ai fini della ammissibilità del taglio della barba, ha richiamato il principio secondo cui bisogna operare una differenza fra una tradizione e l'interpretazione che di essa ne fa chi la trasmette: il fondamento della regola è dato dal *ḥadīṭ* e non dall'*iğtihād* che ne è stato

⁸⁸ «[...] ra'aytu Ibn 'Umara yaqbiḍu 'alā liḥyati-hi fa-yaqṭa'u mā zādat 'alā 'l-kaffi» (ho visto Ibn 'Umar impugnare la sua barba e tagliare quello che [di essa] eccedeva il palmo [della mano]). Abū Dāwud Sulaymān b. Aṣ'at b. Iṣḥāq b. Baṣīr al-Azḍī al-Siğīstānī, *Sunan Abī Dāwud*, cit., p. 303 (*ḥadīṭ* n. 2357).

operato dal trasmettitore; nel caso di specie, il divieto di accorciare la barba è dato dalla tradizione del Profeta che ingiunge ai credenti di lasciarsi crescere la barba, riportata da Ibn ‘Umar, e non dall’interpretazione che questi ne ha operato e che lo ha portato a tagliarla a chiusura dei riti del pellegrinaggio. Infine, la Commissione, sostenendo che non ci sono notizie dalle quali si possa desumere che tra i Compagni del Profeta vi fosse qualcuno che accorciasse la barba, eccetto Ibn ‘Umar, ha ritenuto che non possa essere considerata valida nemmeno l’ultima argomentazione a supporto della liceità dell’accorciamento della barba, quella cioè che solleva dei dubbi sulla diffusione, fra tutti i *salaf*, della regola di farsi crescere la barba senza tagliarla, ipotizzando che qualcuno di loro invece la accorciasse⁸⁹. Questa ipotesi è smentita dalla *Sunnah al-fi‘liyyah*, cioè dalla pratica del Profeta, che alcune tradizioni descrivono con una barba folta (*katta al-lihyati*⁹⁰), cespugliosa (*dahma al-lihyati*)⁹¹ e lunga fino a coprire la parte superiore del suo torace (al punto tale che i credenti si accorgevano che stesse compiendo la *ṣalāh sirriyyah* – quella recitata in silenzio – dal rumore prodotto dal suo movimento: *bi-idṭirāb*)⁹². Inoltre, la tradizione secondo cui «il Profeta sfoltiva e accorciava la sua barba [lett. prendeva dalla sua barba in larghezza e in lunghezza]»⁹³ è falsa (*bātil*)⁹⁴, non autenticamente attribuibile al Profeta, in quanto tra i suoi trasmettitori risulta ‘Umar b. Hārūn considerato *matrūk*, cioè bugiardo e inaffidabile. Lo stesso al-Tirmidī, che l’ha raccolto, considera questo *hadīṭ da ‘īf ḡiddan* (molto debole)⁹⁵, inadatto quindi a fungere da prova per la creazione di una regola o comunque da opporre alle tradizioni autentiche dalle quali si ricava l’obbligo di far crescere la barba. Infine, dalle

⁸⁹ al-Albānī sostiene, invece, che tra i Compagni del Profeta anche Abū Hurayrah fosse solito accorciarsi la barba e lo stesso faceva, tra i Seguenti, Ibrāhīm al-Naḥa‘ī (666-714, giurista kufano). Egli aggiunge, inoltre, che non sapere dell’esistenza di *salaf* che accorciassero la barba, non significa che questi non esistessero.

⁹⁰ Aḥmad b. Šu‘ayb b. ‘Alī b. Sinān Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā‘ī, *Sunan al-Nasā‘ī*, cit., p. 698 (*hadīṭ* n. 5232); Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, Dār al-Salām, al-Riyāḍ 2013, p. 69 (*hadīṭ* n. 684).

⁹¹ Ivi, p. 99 (*hadīṭ* n. 1122).

⁹² ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl b. Ibrāhīm b. al-Muḡīrah al-Ḡu‘fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 1, p. 760 (*hadīṭ* n. 760).

⁹³ «[...] anna al-Nabiyya [...] kāna ya’ḥuḍu min lihyati-hi min ‘arḍihā wa ṭūli-hā». Abū ‘Isā Muḥammad b. ‘Isā al-Tirmidī, *Ḡām‘ al-Tirmidī*, cit., p. 820 (*hadīṭ* n. 2762).

⁹⁴ È stato riportato che il Profeta si sia rasato la testa per uscire dallo stato di *iḥrām* (*al-taḥallul*) connesso al pellegrinaggio dell’addio; viceversa non è stato mai riportato che abbia rasato la barba a chiusura del *ḥaḡḡ* o nell’esecuzione di altri riti. al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’, *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā‘imah li ‘l-Buḥūt al-‘Ilmiyyah wa ‘l-Iftā’ – al-Maḡmū‘ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 138 (*fatwā* n. 1583), p. 153 (*fatwā* n. 3716).

⁹⁵ *Ibidem*.

biografie dei *salaf* emerge come alcuni di essi avessero la barba lunga fino all'ombelico⁹⁶.

Con riferimento alla *Sunnah al-fi'liyyah*, la *Lağnah* ha chiarito che Muḥammad si lasciava crescere la barba, non per allinearsi a una consuetudine in vigore a quel tempo, ma per ottemperare all'ordine divino (*li-amr Allāh*) di seguire l'esempio degli Inviati e dei Profeti che lo avevano preceduto⁹⁷, nelle leggi (*ṣarā'i*) dei quali rientrava la prescrizione di farsi crescere la barba. Nel Corano, per esempio, Hārūn (Aronne), rivolgendosi a Mūsā (Mosè), suo fratello, dice: «Figlio di mia madre, non afferrarmi per la barba né per la testa» (Cor. XX:94); un'affermazione dalla quale, secondo i giuristi qui analizzati, si deduce che egli fosse barbuto e che avere la barba rientrasse fra i suoi insegnamenti e quelli di Mosè⁹⁸. Inoltre, poiché 'Īsā (Gesù) aveva confermato la Torah, farsi crescere la barba era divenuto anche un suo ammonimento. I figli di Israele – ebrei e cristiani –, però, si sono allontanati dalla verità (*al-ḥaqq*), hanno cioè disatteso alcune delle indicazioni dei Profeti e degli Inviati, introducendo così delle innovazioni nella religione, fra le quali rientra anche quella di radersi. Tale disubbidienza costituisce la *ratio* che spiega una delle ragioni dell'obbligo di differenziarsi dai *muṣṣrikūn*, che Muḥammad ha imposto ai musulmani: ordinando ai credenti di farsi crescere la barba – e dunque di attenersi alle disposizioni a essa relative, prescritte da Lui e dai suoi predecessori –, Egli ha vietato loro di imitare i miscredenti⁹⁹, che invece avevano infranto le direttive dei loro Profeti. La barba, dunque, diventa ciò che distingue il musulmano dal miscredente¹⁰⁰. Tuttavia, il venir meno della *'illah* (causa) posta a fondamento del divieto di imitare i miscre-

⁹⁶ Ivi, vol. 2, p. 25 (*fatwā* n. 2196); vol. 5, p. 135 (*fatwā* n. 667), pp. 136-137 (*fatwā* n. 1405), p. 138 (*fatwā* n. 1583), pp. 140-142 (*fatwā* n. 2196), p. 153 (*fatwā* n. 3176); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā'* – *al-Mağmū'ah al-ġāniyah*, cit., vol. 4, pp. 46-50 (*fatwā* n. 18094), p. 52 (*fatwā* n. 19497), p. 54 (*fatwā* n. 21026); vol. 11, pp. 329-330 (*fatwā* n. 20137). I responsi di Ibn Bāz sulla lunghezza della barba vanno nella stessa direzione tracciata dalla Commissione: 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 373, p. 375; vol. 4, p. 443; vol. 6, p. 374, p. 376; vol. 8, pp. 369-370; vol. 10, p. 62; vol. 25, p. 281; vol. 26, p. 331. Sul dibattito fra salafiti, in particolare fra Ibn Bāz e al-Albānī, in materia di barba si veda A. Rock-Singer, *In the Shade of the Sunna. Salafī Piety in the Twentieth-Century Middle East*, cit., p. 170 e pp. 189-194.

⁹⁷ «Ecco coloro che Dio ha guidato. Tu segui l'esempio della loro guida» (Cor. VI:90).

⁹⁸ Sulla barba in contesto ebraico-cristiano si veda G. Bormolini, *La barba di Aronne. I capelli lunghi e la barba nella vita religiosa*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2010.

⁹⁹ Sul divieto di imitare i miscredenti si veda Y. Patel, *The Islamic Treaties against Imitation (Taṣabbuh): A Bibliographical History*, in "Arabica", 65 (2018), pp. 597-639 e la bibliografia ivi contenuta.

¹⁰⁰ 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 29, p. 44.

denti¹⁰¹ in materia di barba non determina l'abrogazione dei precetti relativi a quest'ultima: i musulmani dovranno continuare a farsi crescere i peli del viso anche nell'ipotesi in cui pure i *mušrikūn* ricomincino a farlo, come in effetti è accaduto nei primi anni del nuovo secolo – per la verità più per effetto del fenomeno dell'hipsterismo, che del ritorno al rispetto degli insegnamenti profetici; in questo caso, i musulmani non devono differenziarsi dai miscredenti perché questi ultimi, riprendendo a farsi crescere la barba, altro non hanno fatto se non ritornare sulla retta via, ad aderire cioè alla verità¹⁰². Inoltre, la differenziazione dai miscredenti non costituisce l'unico motivo per il

¹⁰¹ Tale interdizione costituisce il fondamento della raccomandazione (*mustahabb*) di tingere i capelli e i peli della barba grigi/bianchi, che discende dalla tradizione raccolta, fra gli altri, da al-Nasā'ī e riportata da Abū Hurayrah: «inna al-yahūd wa 'l-našārā lā tašbuḡu fa-ḥālifū 'alayhim fa-ušbuḡū» (gli ebrei e i cristiani non tingono [i capelli/la barba]; differenziatevi da loro, tingetevi). *Sunan al-Nasā'ī*, cit., pp. 681-682 (*ḥadīṭ* n. 5071). Sono diversi i *aḥādīṭ* dai quali si ricava la liceità di ricorrere alla tintura per coprire i capelli e/o i peli della barba grigi/bianchi, per esempio: «[...] utiya bi-Abī Quḥāfah yawma faṭhi Makkata wa ra'asu-hu wa lihyatu-hu ka-al- taḡāmati bayād^{am} fa-qāla Rasūl Allāh “ḡayyirū hādā bi-šay”ⁱⁿ wa iḡtanibū al-sawāda”» (il giorno della conquista di Mecca, Abū Quḥāfah [540-635, padre di Abū Bakr, primo califfo e Compagno di Muḥammad], i cui capelli e la cui barba erano bianchi come la *taḡāmah* [una pianta i cui fiori e frutti sono bianchi], [fu portato al cospetto del Profeta] che disse: “cambia questo con qualcosa, ma evita il nero”), riportata da Ḡābir b. 'Abd Allāh, Compagno del Profeta, e raccolta, fra gli altri, da al-Nasā'ī. *Sunan al-Nasā'ī*, cit., p. 682 (*ḥadīṭ* n. 5076). Dalle tradizioni si ricava anche ciò che si usava per tingere i capelli e la barba, per esempio: «inna aḥsana ma ḡayyartum bi-hi al-šayba al-ḥinnā'u wa 'l-katam» (quello di cambiare il grigio con il *ḥinnā'* e il *katam* è il [modo] migliore). *Ibidem* (*ḥadīṭ* n. 5078). La prima (*al-ḥinnā'*) è una pianta dalla quale si ottiene un colorante giallo-arancio (usata da Abū Bakr); la seconda (*al-katam*), invece, tipica del Yemen, viene usata per ricavare una tintura rosso scuro (utilizzata da 'Umar b. al-Ḥaṭṭāb). Il Profeta, infine, per tingersi la barba usava lo zafferano (*al-za'farān*). Ivi, p. 699 (*ḥadīṭ* n. 5244). Il divieto di tingere la barba di nero, considerato un peccato grave, è sancito da un altro *ḥadīṭ* nel quale si riporta che la punizione per coloro che lo faranno sarà quella di non «sentire la fragranza del paradiso alla fine dei tempi». Ivi, p. 682 (*ḥadīṭ* n. 5075). al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 165 (*fatwā* n. 327), p. 166 (*fatwā* n. 1640), pp. 167-168 (*fatwā* n. 1839); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, pp. 52-53 (*fatwā* n. 19497), p. 56 (*fatwā* n. 21026); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 4, p. 58; vol. 10, p. 89; vol. 25, p. 283; vol. 29, p. 42. Muḥammad b. Šāliḥ al-'Uṭaymīn, *Maḡmū' Fatāwā wa rasā'il*, cit., vol. 11, p. 120; Id., *Fatāwā nūr 'alā 'l-darb*, cit., vol. 2, p. 22.

¹⁰² Resta fermo però il divieto per i musulmani di imitare i miscredenti (ebrei, cristiani, zoroastriani, ecc.) per tutto quanto attiene al loro credo, al loro culto e alle consuetudini che li contraddistinguono.

quale ai musulmani è chiesto di lasciarsi crescere la barba. Infatti, ci sono altre ragioni, anche più importanti, per le quali è imposto loro quell'obbligo: seguire la guida dei Profeti, non alterare la creazione divina, distinguersi dalle donne e adempiere l'obbligo di attenersi alla *sunan al-fiṭrah*¹⁰³. Per quest'ultima si intende l'insieme di quelle operazioni, prescritte dal Profeta, che è fatto obbligo ai musulmani di compiere affinché il loro corpo risulti pulito, curato e bello: l'islam, infatti, è una religione della bellezza¹⁰⁴. Fra quelle operazioni rientrano pure l'accorciamento dei baffi e la crescita della barba, così come risulta esplicitamente da una tradizione riportata da 'Ā'īshā e raccolta, fa gli altri, da al-Tirmidī: «al-nabī qāla “‘ašru min al-fiṭrati qaṣṣu al-šāribi wa i'fā'u al-liḥyati [...]» (il Profeta ha detto: “dieci [sono le azioni] che rientrano nella *fiṭrah*: accorciare i baffi, lasciar crescere la barba [...]”)¹⁰⁵.

La (in)derogabilità dell'obbligo della barba

Il fondamento profetico dell'obbligo della barba spiega l'estrema riluttanza che i giuristi salafiti hanno manifestato nell'ammetterne la derogabilità. Dai responsi analizzati è emerso che sono soprattutto due le fattispecie per le quali i credenti si sono rivolti ai *fuqahā'* per sapere se è possibile o meno sottrarsi al dovere di farsi crescere la barba, vale a dire la salvaguardia e la costruzione dei rapporti familiari (rapporti genitori-figli; proposte matrimoniali) e l'esercizio delle professioni che comportano la propria o l'altrui rasatura.

Nel primo caso i giuristi hanno risposto a quei giovani maschi che li hanno interrogati in merito alla possibilità di radersi per compiacere i genitori che glielo hanno chiesto ovvero ordinato – in molti casi nel timore che i figli

¹⁰³ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 3, p. 308 (*fatwā* n. 4566), p. 309 (*fatwā* n. 1559); vol. 5, pp. 143-144 (*fatwā* n. 2258), pp. 148-149 (*fatwā* n. 4988), p. 162 (*fatwā* n. 8668). Muḥammad b. Šāliḥ al-'Uṭaymīn, *Mağmū' Mağmū' Fatāwā wa rasā'il*, cit., vol. 11, pp. 129-130; vol. 16, pp. 46-47. *Fatāwā islāmiyyah*, cit., vol. 4, pp. 249-255. Questo spiega il motivo per cui molti dei responsi che sono stati analizzati si trovano nella sezione dedicata a queste *sunan*.

¹⁰⁴ Questa definizione è tratta dal responso n. 6709, emesso dal *muftī* Šūqī Ibrāhīm 'Allām della Dār al-iftā' al-miṣriyyah il 30 maggio del 2022, intitolata *Sunan al-fiṭrah wa ḥukm al-iltizām bi-hā fi 'l-šar' al-šarīf* (La sunan al-fiṭrah e la regola di aderirvi secondo la *šarī'ah*), disponibile a: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/17360/سنن-الْفِطْرَةِ-وَحُكْمُ-الْإلتِزَامِ-بِهَا-فِي-الشَّرْعِ-الشَّرِيفِ>. In generale, su islam e bellezza si veda I. Zilio-Grandi, *Le virtù del buon musulmano*, Einaudi, Torino 2020, cap. VIII.

¹⁰⁵ *Ġām' al-Tirmidī*, cit., p. 819 (*ḥadīṭ* n. 2757); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, pp. 143-144 (*fatwā* n. 2258), p. 148 (*fatwā* n. 4988); Id., *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 54 (*fatwā* n. 21026).

possano essere considerati degli estremisti¹⁰⁶ –, spesso minacciandoli di cacciarli di casa o di privarli del sostentamento economico necessario al proseguimento dei loro studi. La risposta è sempre stata la stessa: le minacce ricevute non costituiscono una scusa sufficiente a legittimare (*abāḥa*) la rasatura; chiedere di provvedere a quest'ultima equivale, infatti, a chiedere di disubbidire a Dio, la sottomissione al cui comando ha invece la precedenza assoluta, come emerge chiaramente da alcune tradizioni: «*lā tā'atah li-maḥlūqⁱⁿ fī ma'ṣiyati al-ḥāliqⁱ*» (non si può disubbidire al Creatore per obbedire a una creatura [lett. non c'è obbedienza per una creatura nella disubbidienza al Creatore])¹⁰⁷; «*qāla al-nabī "alā 'l-mar'i al-muslim al-sam'u wa 'l- tā'atu. Fī-mā aḥabba wa kariha. Illā an yu'mara bi-ma'ṣiyatⁱⁿ. Fa-in umira bi-ma'ṣiyatⁱⁿ fa-lā sam'a wa lā tā'ata"*» (Il Profeta ha detto: “che gli piaccia o meno, il musulmano ha l'obbligo di ascoltare e ubbidire all'uomo [al governo], eccetto se gli viene ordinato di disubbidire [a Dio]. Se gli viene ordinato di disubbidire [a Dio], allora non deve né ascoltare né ubbidire”)¹⁰⁸. Ai figli non resta quindi che declinare con gentilezza l'invito dei loro genitori e di guidarli al bene (*ḥayr*), cioè spiegare loro che il Profeta ha ordinato di lasciar crescere la barba, e di accorciare i baffi, e che Dio ha vietato di disobbedirgli. Analogamente, essi devono tranquillizzare le madri e i padri che le vicende giudiziarie (arresti) di cui sono stati protagonisti alcuni barbuti sono da ricondurre alle azioni di cui questi ultimi si sono resi protagonisti e non alla circostanza di avere la barba lunga e folta. Inoltre, quegli stessi genitori devono essere rassicurati dai figli in merito alla loro capacità di sopportare il biasimo di cui talvolta sono oggetto per il loro attaccamento all'islam, per essere dei musulmani praticanti: bisogna informarli che Dio ha fatto della religione una prova (*imtiḥān^{an}*) per superare la quale occorre pazienza, solo chi è paziente compiace Dio e ne guadagna il paradiso. Basti pensare al Profeta e ai Compagni che, malgrado il trattamento ostile che fu loro riservato (il primo fu considerato un pazzo, uno stregone, fu preso a sassate, gli riversarono addosso le viscere di una cammella; i secondi furono percossi, torturati, alcuni fino a perdere la vita), aderirono con pazienza all'islam e il loro esempio portò ogni giorno nuove persone a convertirsi, fino a quando i musulmani divennero più forti e l'islam prevalse. Anche oggi, che l'islam è diventato strano

¹⁰⁶ La Commissione ha chiarito che aderire alle prescrizioni derivanti dalla *Sunnah* non costituisce una forma di eccesso religioso («*al-tanaṭṭu' fī 'l-dīn*»); il fanatismo piuttosto sopravviene quando il credente si impone più di quanto gli è stato prescritto da Dio. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā'* – *al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, p. 178 (*fatwā* n. 8973).

¹⁰⁷ Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, cit., p. 97 (*ḥadīṭ* n. 1095).

¹⁰⁸ Abū 'l-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaḡḡāḡ b. Muslim al-Quṣayrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cit., vol. 2, p. 286 (*Kitāb al-imārah / Il libro del governo*, *ḥadīṭ* n. 1839); 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Muḡīrah al-Ġu'fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., vol. 3, p. 391 (*Kitāb al-aḥkām / Il libro dei giudizi*, *ḥadīṭ* n. 7144).

(*ġarīb^{an}*) e i musulmani praticanti sono oggetto di false accuse, perseguitati e allontanati, Dio farà regnare l'islam proprio grazie a coloro che, malgrado i danni, gli insulti e le derisioni subite, vi aderiranno¹⁰⁹.

I giuristi, poi, sono stati interpellati in merito alla barba come ostacolo alla conclusione del matrimonio. Le richieste di chiarimento sono pervenute da alcuni giovani le cui proposte di matrimonio erano state respinte a causa della loro barba – lunga e folta – o accettate, subordinandole però alla rasatura; in entrambi i casi la barba era incriminata per l'aspetto sciatto e trascurato che ne derivava, oppure per il timore che essa fosse indice di estremismo. Anche in questo caso la risposta dei *fuqahā* è stata sempre la stessa: la mancata accettazione della proposta matrimoniale o la subordinazione di quest'ultima alla condizione della rasatura non può essere una scusa (*ruḥṣah*) per radersi; piuttosto, quei giovani dovevano persistere nella ricerca fino a quando non avrebbero trovato una donna che li accettasse per come erano. È stata ritenuta legittima, invece, la richiesta di un padre di inserire fra le clausole del contratto matrimoniale quella per la quale il futuro sposo sarebbe stato obbligato a farsi crescere la barba¹¹⁰.

Al musulmano è fatto divieto di tagliare non solo la propria barba, ma anche quella degli altri. Questo dato è emerso chiaramente dal contenuto delle *fatāwā* con le quali i giuristi hanno risposto ai quesiti relativi alla liceità/illeceità del mestiere del barbiere. Quest'ultimo, infatti, è considerato *ḥalāl* se limitato al solo taglio dei capelli; il barbiere non può, invece, radere la barba del suo cliente perché tale atto equivale a una forma di cooperazione nel peccato (*al-ta'āwun 'alā 'l-i'tim*), una complicità esplicitamente proibita dal Corano («[...] non appoggiatevi l'un l'altro nel peccato», Cor. V:2). Se il barbiere ha tagliato la barba, pur essendo consapevole della proibizione di farlo, allora deve donare (*ṣadaqah*) i soldi che ne ha ricavato; in caso contrario, se cioè ignora l'esistenza del divieto della rasatura, può tenerli¹¹¹.

Il musulmano, oltre a non poter svolgere un lavoro che consista nel tagliare la barba, non può compiere o accettare una professione per l'esercizio della quale sia richiesto di avere il viso sbarbato, così come non può radersi

¹⁰⁹ al-Laġnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laġnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maġmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 146 (*fatwā* n. 3151), pp. 151-153 (*fatwā* n. 6106), pp. 155-156 (*fatwā* n. 4155), p. 157 (*fatwā* n. 4255); vol. 12, p. 22 (*fatwā* n. 6894); Id., *Fatāwā al-Laġnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maġmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 2, pp. 326-328 (*fatwā* n. 14833); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maġmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 371, p. 377.

¹¹⁰ al-Laġnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laġnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maġmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 154 (*fatwā* n. 3832); vol. 18, pp. 408-409 (*fatwā* n. 14990), p. 416 (*fatwā* n. 11876).

¹¹¹ Ivi, vol. 5, p. 145 (*fatwā* n. 3021), pp. 155-156 (*fatwā* n. 4155); vol. 14, p. 462 (*fatwā* n. 3079); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maġmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 373; vol.10, pp. 87-88.

ritenendo che l'assenza della barba gli faciliti la ricerca di un'occupazione. I giuristi sollecitano i credenti a non sottostare alle richieste del datore di lavoro e a spiegargli, con educazione, che obbedire ad Dio e al suo Profeta ha la precedenza sull'ubbidienza verso chiunque altro, compreso lui. Nel caso in cui tale chiarimento non abbia un esito positivo, essi non potranno fare altro che lasciare o non accettare il lavoro e cercarne uno la cui esecuzione sia compatibile con le prescrizioni relative ai peli del viso. Con riferimento ai casi in cui la richiesta di radersi provenga da un ente governativo dei Paesi islamici, per esempio l'esercito, i *fuqahā'* hanno ricordato che alle autorità e ai governanti musulmani è fatto obbligo di applicare le regole della *šarī'ah*, incluse quelle relative alla barba, e che non devono indurre le persone a compiere atti proibiti¹¹².

La rasatura è lecita solo quando la barba costituisca il motivo per cui un credente venga perseguitato fino a essere ucciso, mutilato o privato di uno dei sensi¹¹³.

Lo statuto dello sbarbato

Dio ha fatto della barba uno degli elementi che segnano la differenza fra il musulmano ubbidiente e quello disubbidiente¹¹⁴. Il musulmano che viola la prescrizione profetica che sancisce il divieto di radere e/o accorciare la barba commette una nefandezza (*man ḥalaqa liḥyata-hu fa-qad asā'*)¹¹⁵, che gli vale lo status di peccatore¹¹⁶ (*āṭim*¹¹⁷; *ḥalq al-liḥyah wa taqṣīru-hā min ġumlat al-dunūb*¹¹⁸). Dai responsi esaminati è emerso che al musulmano che si rade

¹¹² al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 22 (*fatwā* n. 6894); vol. 14, pp. 462-463 (*fatwā* n. 16462), pp. 464-465 (*fatwā* n. 18116); vol. 15, pp. 77-78 (*fatwā* n. 10575); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 368; vol. 4, p. 441; vol. 19, pp. 346-347; vol. 29, p. 43.

¹¹³ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, pp. 157-158 (*fatwā* n. 4259).

¹¹⁴ 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 29, p. 44.

¹¹⁵ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 133 (*fatwā* n. 327).

¹¹⁶ Non è tale, però, chi vi è stato costretto, per esempio dalle autorità (*al-sultān*). Ivi, vol. 1, p. 356 (*fatwā* n. 3177).

¹¹⁷ Ivi, vol. 5, p. 135 (*fatwā* n. 836), p. 138 (*fatwā* n. 1583), p. 148 (*fatwā* n. 4988), p. 161 (*fatwā* n. 6290); vol. 7, p. 376 (*fatwā* n. 6391); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ṭāniyah*, cit., vol. 1, p. 450 (*fatwā* n. 17324).

¹¹⁸ 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 8, p. 380; vol. 10, p. 66. Si veda anche ivi, p. 259.

o si accorcchia la barba possono essere ascritti tre diversi tipi di peccato, con un progressivo livello di gravità; la scelta del tipo di peccato da imputare al credente sbarbato dipende dalle contingenze nelle quali è maturata l'azione della quale viene incolpato. I tre tipi di peccato in questione sono rispettivamente la disubbidienza, l'empietà e, infine, la miscredenza.

La disubbidienza (*ma 'siyyah*¹¹⁹; *ḥalq al-liḥyah [...] ḥarām wa murtakib dālīka 'āṣ*ⁱⁿ¹²⁰) si configura quando il musulmano rade o accorcchia la barba perché ignora (*li-ḡahl*) la regola che ne fa espresso divieto, oppure quando ne ha frainteso il significato (*fahm ḥāṭi'*), oppure si è affidato all'interpretazione (errata) che della stessa è stata operata da alcuni dotti (*taqlīd li-ba' d al-'ulamā'*)¹²¹. Al credente disubbidiente deve essere palesata la riprovazione (*inkār*)¹²² per la sua condotta, alla quale deve essere aggiunta la raccomandazione (*naṣḥ*) di pentirsi sinceramente (*al-tawbah al-naṣūḥ*), di chiedere perdono a Dio (*istiḡfār*)¹²³ – sperando che accolga la sua richiesta –, e naturalmente di ottemperare all'obbligo di lasciarsi crescere la barba¹²⁴. La *Laḡnah* ha sottolineato che tale azione di ammonimento e di chiarimento (*al-bayān*) – consistente appunto nell'informare il disubbidiente sulla illiceità della rasatura (e sul conseguente dovere di astenersene) e nell'esortarlo a pentirsi per essersi rasato fino a quel momento –, deve essere condotta con gentilezza, altrimenti si corre il rischio che risulti inefficace: la mancanza di garbo, in-

¹¹⁹ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 7, p. 373 (*fatwā* n. 3122); vol. 14, p. 13 (*fatwā* n. 18389); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 30, p. 139.

¹²⁰ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 1, p. 513 (*fatwā* n. 11398); ma anche ivi, p. 356 (*fatwā* n. 3177); vol. 12, p. 343 (*fatwā* n. 6632); vol. 17, p. 215 (*fatwā* n. 6634), p. 373 (*fatwā* n. 16019); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 57 (*fatwā* n. 1994).

¹²¹ 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 373.

¹²² al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 139 (*fatwā* n.1640); vol. 7, p. 373 (*fatwā* n. 1756), p. 375 (*fatwā* n. 3826); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 58 (*fatwā* n. 1994).

¹²³ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 12, p. 343 (*fatwā* n. 6632); vol. 20, p. 216 (*fatwā* n. 6634); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 4, p. 441.

¹²⁴ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 58 (*fatwā* n. 1994).

fatti, potrebbe indurre il musulmano ad allontanarsi prima ancora di averlo potuto invitare a fare ciò che è bene e di rifuggire dal male (*al-da'wah ilā 'l-ḥayr wa 'l-nahy 'an al-munkar*)¹²⁵. A proposito del pentimento, poi, alla Commissione è stato chiesto di pronunciarsi in merito al parere di chi sostiene che l'accesso al paradiso sarà negato al credente sbarbato morto impenitente, deceduto cioè senza essersi redento per la rasatura compiuta. La *Lağnah* si è pronunciata dichiarando tale opinione inconsistente. Essa, infatti, ritiene che lo *status* di disubbidiente impenitente non comporti "l'automatica" esclusione dalla *ğannah*, dipendendo l'ingresso o meno in quest'ultima esclusivamente dalla volontà divina: il credente che abbia reiteratamente violato l'interdizione di sbarbarsi senza pentirsene prima del decesso, ma che sia morto nella fede (senza cioè aver commesso un atto che ne comporti la fuoriuscita dall'islam), sarà sottoposto al giudizio di Dio, che può decidere di punirlo per i peccati commessi e poi ammetterlo in paradiso oppure semplicemente perdonarlo¹²⁶.

Se, malgrado l'invito ricevuto a non farlo, il musulmano disubbidiente persiste nel radersi, allora nulla osta a qualificarlo come empio¹²⁷ (*fāsiq*)¹²⁸, uno *status* per il quale merita di essere punito (*istahaqq al-'iqāb*), in questo mondo (*fī 'l-dunyā*), infliggendogli una pena discrezionale (*ta'zīr*)¹²⁹, ed eventualmente nel giorno della resurrezione (*al-'adāb yawm al-qiyāmah*), quando Dio deciderà (*fī maṣī'at Allāh*) se punirlo o meno per non essersi pentito, prima di morire, del peccato commesso¹³⁰. Persistere nel radersi la barba è considerato un peccato grave (*al-iṣrār alā ḥalqī-ha min al-kabā'ir*)¹³¹,

¹²⁵ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, pp. 146-147 (*fatwā* n. 3303).

¹²⁶ Ivi, vol. 1, p. 513 (*fatwā* n. 11398); vol. 5, p. 159 (*fatwā* n. 4762).

¹²⁷ Ivi, vol. 1, p. 513 (*fatwā* n. 11398); vol. 4, p. 31 (*fatwā* n. 18956); vol. 5, pp. 146-147 (*fatwā* n. 3303); vol. 7, p. 368 (*fatwā* n. 4215); al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 51 (*fatwā* n. 18956); p. 57 (*fatwā* n. 19994).

¹²⁸ Il *fāsiq* è «colui che riconosce le regole della *ṣarī'ah* e si impegna [a rispettarle], ma poi le viola, tutte o alcune di esse». *Wizārat al-Awqāf wa 'l-Šu'ūn al-Islāmiyyah, al-Mawsū'ah al-fiqhiyyah*, cit., vol. 32, p. 140 (s.v. «*Fisq*»).

¹²⁹ Non esiste, infatti, nel Corano e nella *Sunnah* una pena specifica per il musulmano che abbia violato l'obbligo di lasciarsi crescere la barba. 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, pp. 366-367.

¹³⁰ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 159 (*fatwā* n. 4762); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 10, pp. 66-67.

¹³¹ Altrove è utilizzata l'espressione «al-iṣrār 'alā dālīka kabīrah», al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 136 (*fatwā* 836);

per questo motivo è necessario persuadere colui che persevera nel farlo dell'inammissibilità di tale azione, affinché se ne convinca e se ne ravveda, specie se ricopre una posizione di guida religiosa (*idā kāna fī markaz qiyādī dīnī*) per l'esercizio della quale è chiamato a fungere da buon esempio¹³² (*qudwah*) e a rivestirsi di integrità e rettitudine (*al-ṣalāh wa 'l-istiqāmah*). La Commissione, per esempio, ha affermato che un *imām* che continui a radersi, pur essendo stato debitamente informato in merito al divieto della rasatura, debba essere esonerato dal ruolo affidatogli¹³³ di guidare la preghiera congregazionale (*lā hāliq al-liḥyah imām [...] li-'adam ahliyyati-hi bi-sabab [...] ḥalq liḥyati-hi; [...] imām li 'l-ḡamā'ah fī 'l-ṣalāh [...]; [...] imām li-masḡid*)¹³⁴, a patto che tale destituzione sia possibile e che non sia fonte di disaccordo (*ḥilāf*) e di divisione (*furqah*) all'interno della comunità, ovvero non sia causa di *fitnah*¹³⁵. Se la rimozione dall'incarico non è praticabile, un altro deterrente utile al ravvedimento della guida errante può sostanzinarsi nell'obbligo posto ai credenti di pregare alle spalle di un altro *imām*, scelto fra quelli retti (*min ahl al-ṣalāh*); anche questo provvedimento, al pari di quello precedente, può essere attuato solo a condizione che non generi una

«al-istimrār fī ḥalqī-hā kabīrah», ivi, p. 154 (*fatwā* n. 3832).

¹³² Poiché gli effetti della rasatura sono visibili («ma'ṣiyah zāhirah», «muhāḡar bi 'l-ma'ṣiyah»), i credenti che si riconoscono nell'*imām* (ma anche nel *mu'addīn*) che la pratica potrebbero essere indotti a emularne l'operato. La pericettibilità della rasatura è, del resto, ciò che la rende più grave del fumo: quest'ultimo, infatti, è un peccato che, volendo, può essere consumato di nascosto, senza che nessuno se ne accorga ed eventualmente lo imiti; la rasatura, invece, risultando evidente, costituisce una sorta di esortazione e incoraggiamento al peccato. Ivi, vol. 7, p. 374 (*fatwā* n. 3122); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 5, p. 55 (*fatwā* n. 17671); vol. 6, p. 297 (*fatwā* n. 18762); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 369; vol. 10, p. 58. La Commissione ha chiarito che la rasatura operata da un *imām* o da un *mu'addīn* o da uno *ṣayḥ* non costituisce una prova della liceità di tale pratica. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 150 (*fatwā* n. 5316), p. 161 (*fatwā* n. 6290).

¹³³ La stessa sorte spetta anche al *mu'addīn* sbarbato. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 5, p. 55 (*fatwā* n. 17671).

¹³⁴ In un altro responso, però, la Commissione ha chiarito che la barba non costituisce una condizione (*ṣarf*^{am}) per la validità della preghiera; pertanto, la *ṣalāh* dell'orante che si è rasato non è considerata nulla, fermo restando però la sua inclusione nella categoria dei peccatori, che gli vale per aver trasgredito all'imperativo profetico di far crescere la barba. al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḡūṭ al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 138 (*fatwā* n. 1583).

¹³⁵ L. Gardet, *Fitna*, in *EP*.

fitnah. Se anche questa alternativa si riveli impraticabile, allora la preghiera condotta dall'*imām* s barbato sarà da considerarsi lecita e lo sarà in quanto funzionale a garantire il benessere della collettività («*maṣlahat al-ḡamā'ah*»), ovvero impedire l'insorgere di una *fitnah* (*dar' li 'l-fitnah*): infatti, la preghiera guidata dall'*imām* che si rade e la *fitnah* sono ugualmente considerati un male, ma il primo è ritenuto meno grave del secondo (*wa irtikāb li-aḥaff al-ḡararayn*). Fu per questo motivo che, per esempio, Ibn 'Umar e altri pii predecessori pregarono alle spalle di al-Ḥaḡḡāḡ b. Yūsuf¹³⁶ malgrado questi fosse un governatore noto per la sua iniquità; essi fondarono la loro azione sulla tradizione del Profeta, riportata da al-Buḥārī, secondo cui «vi guideranno nella preghiera e se lo faranno correttamente sia loro sia voi ne sarete ricompensati; se [invece] commetteranno degli errori, la responsabilità ricadrà su di loro, mentre voi sarete [comunque] ricompensati»¹³⁷. Infine, tra un *imām* barbuto che ha memorizzato solo una parte del Corano e quello che invece lo ha memorizzato tutto, ma si rade, è da preferire il primo: non memorizzare tutto il Corano non costituisce un peccato, radersi sì¹³⁸. La rimozione dall'incarico di condurre la preghiera può essere considerata un esempio di pena discrezionale (*ta'zīr*) che le autorità competenti – tenendo conto di diversi fattori, quali luogo, circostanze, persone, ecc. – possono comminare, con funzione deterrente, al musulmano che si rade pur conoscendone il divieto (*'ālim^{an} bi 'l-ḥukm*), che va ad aggiungersi alla sua ascrizione alla categoria dei peccatori. Se è vero, infatti, che la rasatura costituisce un crimine (*ḡarīmah*), è ugualmente vero che esso non può essere paragonato a quei reati per i quali la pena è fissata dal Corano o dalla *Sunnah* – come per esempio la fornicazione sessuale (*zinā*) punita con la lapidazione (se il/la colpevole è sposato/a) o con cento frustate e un anno di esilio (se il/la colpevole non è sposato/a); di conseguenza, la punizione per il taglio della barba deve essere necessariamente meno severa (*dūn*) delle pene *ḥudūd*¹³⁹.

¹³⁶ A. Dietrich, *al-Ḥadīdjādīj b. Yūsuf*, in *EF*.

¹³⁷ 'Abd Allāh Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Muḡīrah al-Ḥu'fī al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, cit., p. 158 (*ḥadīṭ* n. 694).

¹³⁸ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, pp. 7-8 (*fatwā* n. 5628); vol. 5, p. 139 (*fatwā* n. 1640); vol. 7, p. 368 (*fatwā* n. 4215), p. 370 (*fatwā* n. 1640), p. 371 (*fatwā* n. 5417), p. 373 (*fatwā* n. 1756), p. 375 (*fatwā* n. 3826), p. 376 (*fatwā* n. 6391); al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 6, p. 297 (*fatwā* n. 18762); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 6, p. 400; vol. 9, p. 377; vol. 30, p. 142.

¹³⁹ al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Laḡnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Maḡmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, pp. 135-136 (*fatwā* n. 836); 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, pp. 367 e 373-374.

In alcuni casi, lo *status* dello sbarbato può cambiare, passando da quello di disubbidiente e di empio a quello, ben più grave, di miscredente (*kāfir*). La rasatura, da sola, causa un affievolimento e un indebolimento della fede dello sbarbato, ma non è sufficiente a determinarne la fuoriuscita dall'islam. Affinché quest'ultima sopravvenga è necessaria la sussistenza di un'aggravante¹⁴⁰. È il caso, per esempio, dell'*imām* che, oltre a sbarbarsi, schernisce il credente che invece la barba se la lascia crescere, intimandogli di tagliarsela. Secondo la Commissione, deridere il musulmano che non si rade equivale a beffarsi della prescrizione profetica (*amr Rasūl Allāh*) alla quale quest'ultimo, mantenendo la barba, sta adempiendo; questa è la ragione per la quale tale scherno non solo debba essere considerato inammissibile, ma costituisca anche un grave delitto (*ġarīmah 'aẓīmah*), il cui autore è passibile di apostasia (*al-riddah*), in applicazione dei versetti 65-66 della *sūrah* 9 (*al-Tawbah*): «[...] “Vi siete burlati di Dio e dei Suoi segni e del Suo inviato? ⁶⁶Non vi scusate, siete stati miscredenti dopo aver accolto la fede” [...]»¹⁴¹. La *Lağnah* ha ribadito la sua posizione quando ha affermato che fare ironia sulla barba e paragonare i peli che la compongono a quelli pubici costituisce un atto particolarmente disapprovato (*munkar 'aẓīm*), che determina la fuoriuscita dall'islam di chi lo ha realizzato: il musulmano diventa miscredente quando intenzionalmente si beffa o della condotta che un suo fratello di fede realizza per assolvere al dettato del Corano (*al-Kitāb*) e/o della *Sunnah*¹⁴², o, più in generale, quando ne ridicolizza l'attaccamento all'islam¹⁴³. Analogamente, Ibn Bāz ha affermato che le regole relative alla barba, pur non rientrando fra i principi fondamentali (*uṣūl*) dell'islam, sono parte integrante di quest'ultimo e pertanto non possono essere ascritte alla categoria delle questioni trascurabili (*quṣūr*), e del resto nemmeno potrebbero esserlo, dal momento che nell'islam tale categoria non esiste perché tutto ciò che la compone è considerato essenziale (*lubb*). Di conseguenza, chi, nel tentativo di sminuirle o ridicolizzarle, considera irrilevanti le questioni relative alla barba rischia l'apostasia¹⁴⁴.

¹⁴⁰ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 5, p. 5 (*fatwā* n. 6315); vol. 22, p. 373 (*fatwā* n. 16019); Id., *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-tāniyah*, cit., vol. 4, p. 57 (*fatwā* n. 19994); 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 366, p. 372; vol. 8, p. 380; vol. 10, p. 66.

¹⁴¹ al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā', *Fatāwā al-Lağnah al-Dā'imah li 'l-Buḥūt al-'Ilmiyyah wa 'l-Iftā' – al-Mağmū'ah al-ūlā*, cit., vol. 2, pp. 35-36 (*fatwā* n. 3535).

¹⁴² Ivi, pp. 24-25 (*fatāwā* nn. 2196 e 5044); vol. 5, pp. 141-142 (*fatwā* n. 2196).

¹⁴³ Ivi, vol. 2, p. 26 (*fatwā* n. 5703).

¹⁴⁴ 'Abd Allāh b. Bāz, *Mağmū' fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 6, p. 323.

Conclusioni

Le pagine che precedono costituiscono il tentativo di operare una prima sistematizzazione del contenuto di decine di responsi emessi dai salafiti in materia di barba. Essa ha consentito di individuare quali siano le ragioni per le quali questi ultimi ritengono che i musulmani debbano farsi crescere la barba senza tagliarne nulla, le fonti a partire dalle quali hanno ricostruito questo obbligo e, infine, le conseguenze, anche severe, in cui incorre il musulmano che si rade. I dati emersi permettono anche di rileggere alcune considerazioni di Shirazi e Fudge. Relativamente al primo caso, per esempio, è stato interessante notare come i *fuqahā*' salafiti abbiano risolto, in chiave prettamente religiosa, la contraddizione tra il *ḥadīṭ* di Ibn 'Umar e quelli del Profeta, di fatto neutralizzando la tesi di Shirazi secondo cui la crescita della barba avrebbe origini culturali. L'analisi condotta, poi, ha permesso di evidenziare come la previsione della punizione per la rasatura della barba, nonché per la derisione di quest'ultima e di coloro che se la fanno crescere non siano una novità introdotta dallo Stato Islamico, né abbiano a che fare con la circostanza che quest'ultimo si possa «feel threatened by laughter» come ha proposto Fudge¹⁴⁵.

I giuristi salafiti presi qui in considerazione hanno certamente cognizione dell'esistenza di una pluralità di posizioni sul tema della barba: alcuni *fuqahā*' ritengono che sia obbligatorio farla crescere illimitatamente, altri invece ne ammettono l'accorciamento. Non vi sarebbero, però, secondo loro, giurisperiti che ne autorizzano la totale rasatura¹⁴⁶. In realtà non è così.

Tra i giuristi contemporanei ve ne sono certamente alcuni che identificano nella rasatura della barba un atto *makrūh*. È il caso di Ġād al-Ḥaqq 'Alī Ġād al-Ḥaqq (1917-1996), che, in una *fatwā* intitolata *Qual è la regola in merito alla rasatura della barba?*, ha concluso che la crescita di quest'ultima rientra fra quegli atti alla esecuzione dei quali sarebbe bene (*maṅgūb fī-hi*) che il credente provveda, senza però esservi obbligato; il mancato accoglimento di tale invito costituisce un'azione riprovevole (*fī'l makrūh*), ma non un peccato¹⁴⁷. Anche al-Qaraḍāwī (1926-2022) ha ritenuto che la rasatura della barba debba essere considerato un atto *makrūh*, affermando che tale dottrina (*qawl*), oltre a essere quella «di mezzo» (*awsaṭ*), sia, probabilmente, quella più verosimile (*aqrab*) e più giusta (*a'dal*). La sua posizione si fonda sull'idea secondo cui il monito di differenziarsi dai miscredenti, ingiunto dal Profeta, non è decisivo (*ḡazm*) per decretare la natura obbligatoria dell'atto di farsi crescere la barba. In alcuni casi, infatti, quel monito non ha impedito a taluni Compagni di sottrarsi al rispetto di certe prescrizioni (*amr*) di cui es-

¹⁴⁵ B. Fudge, *The Beard of the Ancestors: From the Prophet's Companion to the "Islamic State"*, cit., p. 111.

¹⁴⁶ 'Abd Allāh b. Bāz, *Maḡmū' fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, cit., vol. 3, p. 373.

¹⁴⁷ Ġād al-Ḥaqq 'Alī Ġād al-Ḥaqq, *Buḥūṭ wa fatāwā islāmiyyah fī qaḍāyā mu'āṣirah*, vol. 3, Dār al-Ḥadīṭ, al-Qāhirah 2005, pp. 522-526.

so costituiva la *ratio*, dimostrando in tal modo che si trattava di una raccomandazione (*istihbāb*) e non di un obbligo. È stato accertato, per esempio, che alcuni *Ṣaḥābah* non si attennero alla regola (*amr*) di tingersi i capelli grigi, malgrado essa avesse proprio l'intento di differenziarli dai cristiani e dagli ebrei; se la tintura dei capelli grigi fosse stata obbligatoria, di certo essi vi si sarebbero attenuti¹⁴⁸. Secondo alcuni, però, questa tesi non può essere estesa al caso della barba: a differenza della tintura dei peli grigi, non vi sono notizie che attestino la pratica dei *salaf* di radersi, da cui possa desumersi il carattere raccomandato e non obbligatorio di lasciar crescere la barba. A questa obiezione al-Qaraḏāwī ha risposto che in realtà i pii predecessori non tagliavano la barba perché probabilmente non ve ne era il bisogno; tale azione, reiterata nel tempo, aveva poi dato luogo a una consuetudine (*ādah*). Questa pratica è venuta meno in epoca contemporanea, quando «la maggioranza dei musulmani ha iniziato a radersi la barba imitando i nemici della sua religione e coloro, fra i cristiani e gli ebrei, che ne hanno colonizzato i territori»¹⁴⁹.

Accanto ai giuristi sopra citati ve ne sono altri che, invece, autorizzano la totale rasatura della barba. Un esempio è rinvenibile nella posizione espressa dalla *Dār al-Iftā'* egiziana. Essa, infatti, nella *fatwā* n. 10774 del 27 marzo 2016 intitolata *Ideal Length of the Beard*, ha affermato, rispondendo a un giovane uomo che voleva sapere se fosse obbligatorio o meno farsi crescere la barba, che «keeping of the beard is sunnah; one is rewarded for keeping it and not punished for leaving it. [...] It is permissible to keep a beard, but it is not an obligation»; la barba, quindi, non essendo obbligatoria può anche essere rasata¹⁵⁰. In un altro responso, però, il n. 5968 del 25 luglio 2013 intitolato *The Ruling of Keeping the Beard?*, essa ha affermato che «we rule that especially today when customs have changed, we must adhere to the Shafi'i opinion which states that shaving the beard is a reprehensible act and keep-

¹⁴⁸ Come si è visto, però, i giuristi salafiti considerano la tintura dei peli grigi un atto raccomandato e non obbligatorio.

¹⁴⁹ Yūsuf al-Qaraḏāwī, *al-Ḥalāl wa 'l-ḥarām fī 'l-islām*, cit., pp. 84-87. Quest'ultimo punto è condiviso da 'Alī Ḥasan 'Alī 'Abd al-Ḥamīd al-Ḥalbī, *Ḥukm al-dīn fī 'l-liḥyah wa 'l-tadhīn*, al-Maktabah al-Islāmiyyah, 'Ammān 1984, p. 17. Secondo Ismā'īl, in occidente la pratica di radersi la barba cominciò a diffondersi agli inizi del XVII secolo, quando lo zar di Russia Pietro il Grande la impose ai suoi sudditi. Muḥannad b. Aḥmad b. Ismā'īl, *al-Liḥyah li-māḏā?*, Dār al-Ṭibah, al-Riyāḏ 1993, p. 19. Questa affermazione risulta, tuttavia, inaccurata: l'obbligo di radersi fu, infatti, statuito fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo e venne introdotto per europeizzare i russi, una circostanza da cui si intuisce che gli europei a quel tempo avessero già l'abitudine di radersi. E. Akelev, *When Did Peter The Great Order Beard Shaved?*, in "Quaestio Rossica", 58, 4 (2017), pp. 1107-1130; G. Codevilla, *Pietro I di Russia e la tentazione del Protestantesimo*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 40 (2018), pp. 1-55.

¹⁵⁰ La *fatwā* può essere letta al seguente link: <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/10774/ideal-length-of-the-beard> (ultimo accesso 28 giugno 2025).

ing it is a sunnah act that entails praise and reward as long as one keeps it well and is presentable»¹⁵¹.

L'esistenza di questa dottrina non legittima la rasatura della barba; è facile, infatti, prevedere l'obiezione dei salafiti: l'unica parola che conta è quella di Dio e del suo Profeta, dalla quale discende il divieto per l'uomo di tagliare i peli del viso.

¹⁵¹ La *fatwà* può essere letta al seguente link: <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/5968/the-ruling-of-keeping-the-beard> (ultimo accesso 28 giugno 2025).